SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 settembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 agosto 2003, n. **247.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 20.580 euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE ON CUSTOMS MATTERS

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Uzbekistan, hereafter referred to as the Contracting Parties,

Considering that offences against customs laws are prejudicial to their economic, commercial, fiscal, social, cultural, industrial and agricultural interests;

Convinced that action against customs offences can be rendered more effective by close co-operation between their Customs Administrations;

Considering the importance of accurate assessment of customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibition, restriction and control, the latter including those on the enforcement of the legal provisions and regulations on counterfeit goods and registered trade-marks;

Considering that narcotic drugs and psychotropic substances trafficking represents a danger for public health and society;

Having regard to the United Nations Convention against illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988, including those listed in the annexes to the aforesaid Convention, as amended, and without prejudice to possible amendments which might be adopted within the competence of the Joint Follow Up Group;

Having regard to the relevant instruments of the Customs Co-operation Council, in particular the Recommendation on mutual administrative assistance of 5 December 1953;

Have agreed as follows:

CHAPTER I

Definitions

Article 1

For the purposes of this Agreement:

a) "customs laws" shall mean such laws and regulations enforceable by the two Customs Administrations with respect to:
- the importation, exportation, transit and storage of goods and capitals, including means of payment;
- the collection, guarantee and rebate of duties and taxes concerning the importation and exportation;
- prohibition measures, restrictions and controls, including exchange control laws;
- the fight against illegal narcotic drugs and psychotropic substances trafficking;

b) "Customs Administrations", shall mean the Italian Customs Administration including the Guardia di Finanza for the Italian Republic and the State Customs Committee for the Republic of Uzbekistan, competent for the enforcement of the provisions referred to in paragraph a) of this Agreement;

c) "customs offences" shall mean any violation of customs laws as well as any attempted violation of such laws;

d) "importation and exportation duties and taxes" shall mean importation and exportation duties and all other duties, taxes or levies collected upon importation or exportation, including, for the Italian Republic, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union;

e) "person" shall mean any physical human being or legal entity;

f) "personal data" shall mean any information referred to an identified or identifiable physical human being or legal entity;

g) "narcotic drugs and psychotropic substances" shall mean all products listed in the United Nations Convention against illicit traffic of narcotic drugs and psychotropic substances of 20 December 1988, including those referred to in the annexes to the aforesaid Convention.

CHAPTER II

Scope of the Agreement

Article 2

. The Contracting Parties shall through their Customs Administrations afford each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement,

for the proper application of customs laws and for the prevention, investigation and repression of customs offences.

2. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be performed in accordance with its national legal and administrative provisions and within the limits of its Customs Administration's competence and available resources.

3. This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between the Contracting Parties.

CHAPTER III

Scope of assistance

Article 3

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information and documents which help to ensure proper application of customs laws and the prevention, investigation and repression of customs offences.

2. Either Customs Administration shall, in making enquiries on behalf of the other Customs Administration, act as if they were being made on its own account or at the request of another authority in that Contracting Party.

Article 4

1. On request, the requested Customs Administration shall provide all information about the customs laws and procedures applicable in that Contracting Party and relevant to enquiries relating to a customs offence.

2. Either Customs Administration shall communicate, either on request or on its own initiative, any available information relating to:

   a) new customs laws enforcement techniques which have proved their effectiveness;
   b) new trends, means or methods of committing customs offences.

Article 5

The Customs Administrations shall assist each other with respect to the proceedings including seizure or freezing or forfeiture of property, proceeds and instrumentalties involved in customs offences.

Article 6

Technical assistance

The Customs Administrations may provide each other technical assistance in customs matters including:

a) exchange of customs officers when mutually beneficial for the purpose of advancing the understanding of each other's customs techniques;
b) training and assistance knouledge in developing specialized skills of the customs officers;
c) exchange of information and experience in the usage of detection equipment;
d) exchange of experts knowledge in customs matters;
e) exchange of professional, scientific and technical data relating to customs laws and procedures.

CHAPTER IV

Instances of assistance

Article 7

The Customs Administrations shall, on their own initiative or upon request, supply to each other the following information:

a) whether goods imported into the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully exported from the territory of the State of the other Customs Administration, and the customs procedure, if any, under which the goods had been placed;
b) whether goods exported from the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully imported into the territory of the State of the other Customs Administration and the customs procedure, if any, under which the goods have been placed.

Article 8

In the context of the legal and regulatory provisions, the Customs Administrations of the Contracting Parties will exchange any information - upon request and after prior investigation if needed - enabling them to ensure the correct collection of customs duties and taxes, especially the information that facilitates:

a) the determination of dutiable value, the tariff classification and the origin of the goods;
b) the enforcement of the provisions concerning prohibitions, restrictions and controls.

Article 9

On request, the requested Customs Administration shall provide information on, and maintain special surveillance over:

a) persons known to the requesting Customs Administration to have committed a customs offence or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the customs territory of the requested Contracting Party;
b) goods either in transport or in storage notified by the requesting Customs Administration as giving rise to suspected illicit traffic towards the customs territory of the requesting Contracting Party;
c) means of transport suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party;
d) premises suspected by the requesting Customs Administration of being used to commit customs offences in the customs territory of either Contracting Party.

Article 10

1. The Customs Administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information on transactions, completed or planned, which constitute or appear to constitute a customs offence.

2. In serious cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of one Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply information on its own initiative.

CHAPTER V

Communication and execution of requests

Article 11

1. Assistance under this Agreement shall be exchanged directly between the Customs Administrations.

2. Requests for assistance under this Agreement shall be made in writing in a language agreed upon by the Customs Administrations and shall be accompanied by any documents deemed useful.

3. Requests made pursuant to paragraph 2 of this Article shall include the following details:

   a) the Customs Administration making the request;
   b) the subject of and reason for the request;
   c) a brief description of the matter, the legal elements and the nature of the proceeding;
   d) the names and addresses of the parties concerned with the proceeding, if known.

4. A request by either Customs Administration that a certain procedure be followed shall be complied with, in accordance with and in observance of the national legal and administrative provisions of the requested Contracting Party.

5. The information referred to in this Agreement shall be communicated to officials who are specially designated for this purpose by each Customs Administration. A list of officials so designated shall be communicated by the Customs Administration of a Contracting Party to that of the other Contracting Party in accordance with paragraph 1 of Article 20 of this Agreement.

Article 12

1. If one Customs Administration so requests, the other Customs Administration shall initiate inquiries concerning operations which are, or appear to be, contrary to the customs laws in force in the territory of the State of the requesting Customs Administration, and it shall communicate the results of such inquiries to the requesting Customs Administration.

2. These inquiries shall be conducted under the laws in force in the territory of the State of the requested Customs Administration. The requested Customs Administration shall proceed as if it were acting on its own account.

3. In case the requested Customs Administration is not the appropriate agency to comply with the request it shall promptly transmit it to the appropriate agency and seek the co-operation of that agency.

Article 13

1. On written request, officials specially designated by the requesting Customs Administration may, with the authorization of the requested Customs Administration and subject to conditions the latter may impose, for the purpose of investigating a customs offence:

a) consult in the offices of the requested Customs Administration the documents, registers and other relevant data to extract any information in respect of that customs offence;
b) take copies of the documents, registers and other data relevant in respect of that customs offence;
c) be present during an inquiry conducted by the requested Customs Administration in the customs territory of the requested Contracting Party and relevant in respect to that customs offence.

2. When officials of the requesting Customs Administration are present in the territory of the other Contracting Party in the circumstances provided for in paragraph 1 of this Article, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity.

3. They shall, while there, enjoy the same protection as that accorded to customs officials of the other Contracting Party, in accordance with the laws in force there, and be responsible for any offence they might commit.

CHAPTER VI

Files and documents

Article 14

1. Each Customs Administration shall, on its own initiative or upon request, supply to the other reports, records of evidence or certified copies of documents giving all available information on transactions, completed or

planned, which constitute or appear to constitute a customs offence in the territory of the State of the other Customs Administration.

2. The documents provided for in this Agreement may be replaced by computerized information produced in any form for the same purpose. All relevant materials for the interpretation or utilization of the information and documents should be supplied at the same time.

3. Original files and documents shall be requested only in cases where certified copies would be insufficient.

4. Original files and documents received under this Agreement shall be returned at the earliest opportunity.

CHAPTER VII

Experts and witnesses

Article 15

1. Upon request of a Contracting Party in connection with a customs offence, the requested Customs Administration may authorize its officials, whenever possible, to testify before the competent authorities of the requesting Contracting Party as experts or witnesses regarding facts established by them in the course of their official duties and to produce evidence. The request for the appearance must clearly indicate in what case and in what capacity the official is to appear.

2. The Customs Administration accepting the request states precisely, if required, in the authorization issued, the limits within which its officials may testify

CHAPTER VIII

Use of information and documents and protection

Article 16

1. The information, communications and documents received in the context of administrative assistance may be used in civil, criminal and administrative proceedings, in the terms set by the respective national legislation in force, only for the purposes of this Agreement.

2. Such information, communications and documents may be disclosed to governmental bodies other than those provided for in this Agreement only if the Customs Administration that has supplied them grants express permission, and on condition that the national legislation of the receiving Customs Administration do not prohibit such disclosure.

3. The provisions of paragraph 2 of this Article are not applicable to information concerning offences relating to narcotic drugs and psychotropic substances. Such information may be communicated to other authorities directly involved in the combating of illicit drug trafficking.

4. However, due to the obligations deriving to the Italian Republic as a member State of the European Union, the provisions referred to in the preceding paragraph do not forbid that the information, communications and documents received may, when required, be conveyed to the European Commission and to the other member States of the aforesaid Union.

5. The information, communications and documents available to the Customs Administration of the requesting Contracting Party enjoy, under this Agreement, the same protection as that granted by the national legislation of the aforesaid Contracting Party to documents and information of the same nature.

Article 17

Where personal data are exchanged under this Agreement, the Contracting Parties shall ensure a standard of data protection at least equivalent to that resulting from the implementation of the principles in the Annex to this Agreement, which is an integral part of this Agreement.

CHAPTER IX

Exemptions

Article 18

1. In cases where assistance under this Agreement would infringe upon the sovereignty, security, public policy or other substantive national interest of a Contracting Party, or would involve a violation of industrial, commercial or professional secrecy or would be inconsistent with its national legislation, assistance may be refused.

2. If the requesting Customs Administration would be unable to comply if a similar request were made by the requested Customs Administration, it shall draw attention to that fact in its request. Compliance with such a request shall be at the discretion of the requested Customs Administration.

3. Assistance may be postponed by the requested Customs Administration on the grounds that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the requested Customs Administration shall consult the requesting Customs Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested Customs Administration may require.

4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.

CHAPTER X

Costs

Article 19

1. The Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement, except for expenses and allowances paid to experts and to witnesses as well as costs of translators and interpreters other than Government employees, which shall be borne by the requesting Customs Administration.

2. If expenses of a substantial and extraordinary nature are or will be required to execute the request, the Customs Administrations shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed, as well as the manner in which the costs shall be borne.

CHAPTER XI

Implementation of the Agreement

Article 20

1. The Customs Administration shall decide on detailed arrangements to facilitate the implementation of this Agreement.

2. A Joint Italian-Uzbek Commission shall be established, to be made up of the Heads of the Customs Administrations of the two Contracting Parties or their representatives assisted by experts, that will meet whenever necessary, upon request from either Customs Administration, in order to supervise the implementation of this Agreement as well as to find solutions to problems which might arise.

3. The Customs Administrations may take measures so that their officials responsible for the investigation or repression of customs offences maintain direct relations with each other, in accordance with their internal administrative procedures.

4. Conflicts for which no amicable solutions are found shall be settled through diplomatic channels.

CHAPTER XII

Application

Article 21

This Agreement shall be applicable to the customs territories of both Contracting Parties as defined in their national legislation.

CHAPTER XIII

Entry into force and termination

Article 22

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month from the date of receipt of the second of the two notifications by which the Contracting Parties have officially notified each other that the respective internal requirements for its entry into force have been met.

Article 23
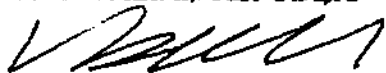
This Agreement is intended to be of unlimited duration, but either Contracting Party may terminate it at any time through diplomatic channels.
The termination shall take effect six months after its notification to the other Contracting Party.

On going proceedings at the time of termination shall, as far as possible, be completed in accordance with the provisions of this Agreement.

In witness whereof the undersigned Representatives have signed this Agreement.

DONE AT Rome.....on November, 21st, 2000 in two originals, each in the Italian, Uzbek and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

ANNEX

BASIC PRINCIPLES OF PERSONAL DATA PROTECTION

1. Personal data undergoing automatic processing shall be:

   a) obtained and processed fairly and lawfully;
   b) stored for specified and legitimate purposes and not used in a way incompatible with those purposes;
   c) adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are stored;
   d) accurate and, where necessary, kept up to date;
   e) preserved in a form which permits identification of the data subjects for no longer than is required for the purpose for which those data are stored.

2. Personal data revealing racial origin, political opinions or religious or other beliefs, as well as personal data concerning health or sexual life, may not be processed automatically unless domestic law provides appropriate safeguards. The same shall apply to personal data relating to criminal convictions.

3. Appropriate security measures shall be taken for the protection of personal data stored in automated data files against unauthorized destruction or accidental loss as well as against unauthorized access, alteration or dissemination.

4. Any person shall be enabled:

   a) to establish the existence of an automated personal data file, its main purposes, as well as the identity and habitual residence or principal place of business of the controller of the file;
   b) to obtain at reasonable intervals and without excessive delay or expense, confirmation of whether personal data relating to him are stored in the automated data file as well as communication to him of such data in an intelligible form;
   c) to obtain, as the case may be, rectification or erasure of such data if they have been processed contrary to the provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in principles 1 and 2 of this Annex;
   d) to have a remedy if a request for, as the case may be, communication, rectification or erasure as referred to at paragraphs (b) and (c) of this principle is not complied with.

5.1. No exception to the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed except within the limits defined in the following principle.

5.2. Derogation from the provisions under principles 1, 2 and 4 of this Annex shall be allowed when such derogation is provided for by the law of the Contracting Party and constitutes a necessary measure in a democratic society in the interest of:

a) protecting State security, public safety, the monetary interest of the State or the suppression of criminal offences;
b) protecting the data subject or the rights and freedoms of others.

5.3. Restrictions on the exercise of the rights specified in principle 4, paragraphs (b), (c) and (d) of this Annex may be provided by law with respect to automated personal data files used for statistics or for scientific research purposes where there is obviously no risk of an infringement of the data subjects.

6. Each Contracting Party undertakes to establish appropriate sanctions and remedies for violations of provisions of domestic law giving effect to the basic principles set out in this Annex.

7. None of the provisions of this Annex shall be interpreted as limiting or otherwise affecting the possibility for a Contracting Party to grant data subjects with a wider measure of protection than that stipulated in this Annex.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIE DOGANALI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, di seguito denominati Parti Contraenti,

Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali e agricoli;

Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali possa essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

Considerando che è importante assicurare l'esatta percezione dei diritti e delle tasse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni e i controlli, questi ultimi comprendenti anche quelli sul rispetto della legislazione sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;

Considerando che il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla summenzionata Convenzione, e senza pregiudizio di eventuali emendamenti che potrebbero essere adottati nell'ambito della competenza del Gruppo Misto di Seguito;

Tenuto conto dei principali strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale e, in particolare, della Raccomandazione sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953;

hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I
Definizioni

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per :

a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative a:
- l'importazione, l'esportazione, il transito e il deposito di merci e capitali, ivi compresi i mezzi di pagamento;
- la riscossione, la garanzia e la restituzione di diritti o tasse relativi ad importazioni ed esportazioni;
- le misure di divieto, restrizione o controllo, incluse le disposizioni sul controllo del cambio;
- la lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;

b) "Amministrazione doganale", per la Repubblica Italiana l'Amministrazione doganale italiana, inclusa la Guardia di Finanza, e il Comitato Doganale di Stato per la Repubblica dell'Uzbekistan competenti per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo a) del presente Accordo;

c) "infrazione doganale", ogni violazione nonchè ogni tentativo di violazione della legislazione doganale;

d) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali di importazione ed esportazione e tutti gli altri diritti, tasse ó tributi che vengono percepiti all'importazione o all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i diritti e le tasse fissati dai competenti organi dell'Unione Europea;

e) "persona", ogni persona fisica o giuridica;

f) "dati personali", ogni informazione riferita a una persona fisica o giuridica identificata o identificabile;

g) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, comprese quelle di cui agli allegati alla citata Convenzione.

CAPITOLO II
Campo di applicazione dell'Accordo

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti si prestano mutua assistenza attraverso le loro Amministrazioni doganali, alle condizioni stabilite dal presente Accordo, per la corretta applicazione della legislazione doganale e ai fini della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.

2. Tutta l'assistenza da parte di ciascuna Parte Contraente nel quadro del presente Accordo viene fornita in conformità alle disposizioni legislative e amministrative e nei limiti della competenza e delle risorse disponibili di ciascuna Amministrazione doganale.

3. Il presente Accordo si riferisce soltanto alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti.

CAPITOLO III
Ambito di applicazione dell'assistenza

Articolo 3

1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni e i documenti che consentano la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali

2. Ciascuna Amministrazione doganale opererà, nell'effettuare indagini per conto dell'altra Amministrazione doganale, come se tali indagini venissero svolte per proprio conto oppure su richiesta di un'altra autorità nazionale.

Articolo 4

1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali applicabili in quella Parte Contraente e che siano pertinenti alle indagini relative ad un'infrazione doganale.

2. Le Parti Contraenti si scambiano, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni disponibili relative a:

a) nuove tecniche di applicazione della legislazione doganale di dimostrata efficacia;
b) nuove tendenze, mezzi o metodi che siano utilizzati per commettere infrazioni doganali.

Articolo 5

Le Amministrazioni doganali si assistono reciprocamente nei procedimenti che includono sequestro o congelamento, o confisca di beni, proventi e mezzi implicati in infrazioni doganali.

Articolo 6

Assistenza tecnica

Le Amministrazioni doganali possono fornirsi tra di loro assistenza tecnica in materie doganali che comprenda:

a) scambio di funzionari doganali quando vi sia reciproco beneficio allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
b) formazione ed assistenza nello sviluppo di abilità specifiche nei funzionari doganali;
c) scambio di informazioni ed esperienze nell'uso di attrezzature di ricerca;
d) scambio di esperti in materie doganali;
e) scambio di dati professionali, scientifici e tecnici relativi alle norme ed alle procedure doganali.

CAPITOLO IV

Richieste di assistenza

Articolo 7

Di propria iniziativa o su richiesta, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:

a) se merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente sono state esportate legalmente dal territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale, e l'eventuale regime doganale al quale le merci erano state vincolate;

b) se merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente sono state importate legalmente nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale, e l'eventuale regime doganale al quale le merci sono state vincolate.

Articolo 8

Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano reciprocamente - su richiesta e dopo eventuali indagini - tutte le informazioni atte a garantire la corretta riscossione di dazi doganali, tasse o altre imposte, e in particolar modo le informazioni che facilitino:

a) la determinazione del valore ai fini doganali, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;

b) l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti, alle restrizioni e ai controlli.

Articolo 9

L'Amministrazione doganale adita, su richiesta, fornisce informazioni e mantiene una speciale sorveglianza su:

a) persone note all'Amministrazione doganale richiedente per aver commesso, o che sono sospettate di commettere infrazioni doganali, e in particolare quelle persone che siano in entrata o in uscita dal territorio doganale della Parte Contraente adita;

b) merci, siano esse in transito o in deposito, per le quali l'Amministrazione doganale richiedente ritiene sorgano sospetti di traffico illecito verso il territorio doganale della Parte Contraente richiedente;

c) mezzi di trasporto che l'Amministrazione doganale richiedente sospetta siano utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio di una delle Parti Contraenti;

d) luoghi che l'Amministrazione doganale richiedente sospetta siano stati utilizzati per commettere infrazioni doganali nel territorio di una delle Parti Contraenti.

Articolo 10

1. Su richiesta o di propria iniziativa, le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente informazioni sulle transazioni, già completate o progettate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.

2. In casi gravi, che possono comportare danni ingenti all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza o ad altri interessi fondamentali di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente dovrà, ove possibile, fornire informazioni di propria iniziativa.

CAPITOLO V

Comunicazione ed esecuzione delle richieste

Articolo 11

1. Lo scambio di assistenza, prevista dal presente Accordo avviene direttamente tra le Amministrazioni doganali.

2. Le richieste d'assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto, in una lingua concordata dalle Amministrazioni doganali, e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile.

3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo Articolo devono comprendere le seguenti indicazioni:

a) l'Amministrazione doganale che fa la richiesta,
b) l'oggetto e i motivi della richiesta,
c) un breve resoconto della questione, degli elementi di diritto e della natura del procedimento,
d) i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel procedimento, se conosciuti.

4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una delle Amministrazioni doganali, viene soddisfatta in conformità e nel rispetto delle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente adita.

5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari designati a tal fine particolare da ciascuna Amministrazione doganale. Conformemente al paragrafo 1 dell'Articolo 20 del presente Accordo, una lista di questi funzionari viene comunicata dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella dell'altra Parte Contraente.

Articolo 12

1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini relative a operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale vigente nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, e ne comunica i risultati a quest'ultima.

2. Tali indagini sono condotte in conformità alla legislazione vigente nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se agisse per proprio conto.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non sia l'autorità competente a soddisfare la richiesta, essa la trasmette senza indugio all'autorità competente e si impegna a cooperare con essa.

Articolo 13

1. Su richiesta scritta, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale richiedente, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima, al fine di indagare su un'infrazione doganale, possono:

a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti, dossier e altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione,
b) procurarsi copie dei documenti, dossier e altri dati pertinenti a quella infrazione doganale,

c) assistere ad un' indagine effettuata dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente richiesta e relativa a quell'infrazione doganale.

2. Quando, nei casi previsti al paragrafo 1 del presente Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato ufficiale.

3. Essi beneficiano, sul posto, della stessa protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.

CAPITOLO VI

Documenti e dossier

Articolo 14

1. Su richiesta o di propria iniziativa, ciascuna Amministrazione doganale fornisce all'altra relazioni, documenti o copie autenticate di documenti che diano tutte le informazioni disponibili su attività effettuate o progettate che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale.

2. I documenti di cui al presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni su computer, disponibili in qualsiasi forma e con la stessa finalità. Tutte gli elementi utili per l'interpretazione o l'utilizzazione di tali informazioni e documenti devono essere forniti contestualmente.

3. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi sono ritenute insufficienti.

4. I documenti in originale ricevuti ai sensi del presente Accordo sono restituiti non appena possibile.

CAPITOLO VII
Esperti e testimoni

Articolo 15

1. Su richiesta di una Parte Contraente, in relazione a un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale richiesta può autorizzare i propri funzionari, ove possibile, a deporre davanti alle autorità competenti della Parte Contraente richiedente in qualità di testimoni o di esperti su fatti da loro constatati nell'esercizio delle proprie funzioni e a produrre mezzi di prova. La richiesta di comparizione deve precisare con chiarezza in quale causa e in quale veste il funzionario dovrà deporre.

2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.

CAPITOLO VIII

Utilizzo e protezione delle informazioni e dei documenti

Articolo 16

1. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa possono essere utilizzati in procedimenti civili, penali e amministrativi alle condizioni stabilite dalle rispettive legislazioni interne, unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere resi noti a organi governativi diversi da quelli previsti nel presente Accordo soltanto se l'Amministrazione doganale che li ha forniti vi acconsente espressamente, e a condizione che la legislazione propria dell'Amministrazione doganale che li ha ricevuti non vieti tale comunicazione.

3. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 di questo Articolo non si applicano ad informazioni riguardanti infrazioni relative a stupefacenti e sostanze psicotrope. Tali informazioni possono essere trasmesse ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di stupefacenti.

4. Tuttavia, in ragione degli obblighi che derivano alla Repubblica Italiana dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del paragrafo precedente non ostano a che le informazioni, le comunicazioni e i documenti ricevuti possano essere, ove necessario, trasmessi alla Commissione Europea e agli altri Stati membri dell'Unione stessa

5. Le informazioni, le comunicazioni e i documenti di cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente dispone godono, ai sensi del presente Accordo, della stessa protezione accordata dalla propria legge nazionale ai documenti e alle informazioni della stessa natura.

Articolo 17

Qualora dati personali vengano scambiati in conformità al presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.

CAPITOLO IX

Eccezioni

Articolo 18

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata quando questa è di natura tale da pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi nazionali essenziali di una Parte Contraente, quando implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale, oppure si riveli incompatibile con le disposizioni legislative ed amministrative applicate da questa Parte Contraente.

2. Quando l'Amministrazione doganale richiedente non sarebbe in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe essere inoltrata dall'Amministrazione doganale adita, essa segnala il fatto nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.

3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita qualora interferisca con indagini ovvero con procedimenti giudiziari o amministrativi in

corso. In questo caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.

4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO X

Costi

Articolo 19

1. Le Amministrazioni doganali rinunciano ad ogni rivendicazione per il rimborso delle spese originate dall'applicazione del presente Accordo, fatta eccezione delle spese rimborsate e delle indennità versate agli esperti e ai testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori quando questi non siano funzionari dello Stato, che sono a carico dell'Amministrazione doganale richiedente.

2. Qualora per dar seguito alla richiesta debbano essere sostenute spese elevate e straordinarie, le Amministrazioni doganali concordano i termini e le condizioni per soddisfare la richiesta, nonchè le modalità di presa in carico di queste spese.

CAPITOLO XI

Applicazione dell'Accordo

Articolo 20

1. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo.

2. Viene creata una Commissione Mista Italo-Uzbeka composta dai Direttori Generali delle Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.

3. Le Amministrazioni doganali dispongono affinchè i rispettivi funzionari incaricati d'individuare o di reprimere le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto, in conformità con le loro procedure amministrative interne.

4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.

CAPITOLO XII

Ambito territoriale

Articolo 21

Il presente Accordo è applicabile ai territori doganali delle due Parti Contraenti così come essi sono definiti dalle rispettive legislazioni nazionali.

CAPITOLO XIII

Entrata in vigore e denuncia

Articolo 22

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
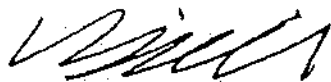
Articolo 23

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento, per via diplomatica.
La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.
Procedimenti in corso al momento della denuncia saranno, nella misura possibile, ultimati in conformità con le disposizioni del presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A ...Roma............................... il 21 novembre 2000 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, uzbeka e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN

ALLEGATO

PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

1. I dati personali che sono stati oggetto di procedura informatizzata dovranno essere:

a) ottenuti ed elaborati legalmente;
b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo incompatibile con tali scopi,
c) appropriati, pertinenti e non eccessivi, in relazione ai fini per i quali sono stati acquisiti;
d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
e) conservati in maniera che sia possibile identificare i soggetti cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati immagazzinati.

2. I dati personali che contengano informazioni di carattere razziale, le opinioni politiche o religiose o di altre credenze, così come quelli che vertono sulla salute o sulla vita sessuale di chicchessia, non possono essere oggetto di procedura informatizzata. Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi a condanne penali, salvo che la legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie.

3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinché i dati personali registrati nelle schede informatiche siano protetti contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.

4. Qualsiasi persona dovrà avere la possibilità:

a) di conoscere se dati personali che la riguardano, siano contenuti in uno schedario informatizzato, gli scopi per i quali siano principalmente utilizzati e le coordinate della persona responsabile di tale schedario.
b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese eccessive, la conferma dell'eventuale esistenza di uno schedario informatizzato contenente dati personali che la riguardano, e la comunicazione di tali dati in una forma comprensibile;
c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di quei dati che siano stati elaborati in violazione delle disposizioni previste dalla legislazione nazionale

relativa all'applicazione dei principi fondamentali che figurano ai paragrafi 1 e 2 del presente Allegato.

d) di disporre di mezzi di ricorso nel caso in cui non sia stato dato seguito ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).

5.1 Non si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato, salvo nei seguenti casi.

5.2 Si può derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del presente Allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo preveda e qualora tale deroga costituisca una misura indispensabile in una società democratica, e che sia volta a:

a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonché gli interessi essenziali dello Stato o a lottare contro violazioni penali;

b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in questione ovvero i diritti e la libertà altrui.

5.3 La legge può prevedere di limitare i diritti di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente Allegato relativamente a schedari informatizzati che contengano dati personali utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica, qualora non vi sia rischio manifesto di attentare alla privacy delle persone alle quali si riferiscono i dati stessi.

6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e mezzi di ricorso allorquando vi sia infrazione alle disposizioni della legislazione nazionale concernente l'applicazione dei principi fondamentali definiti nel presente Allegato.

7. Nessuna delle disposizioni del presente Allegato deve essere interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la possibilità per una Parte Contraente di accordare alle persone, alle quali si riferiscono i dati in questione, una protezione più ampia di quella prevista nel presente Allegato.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3319):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro *ad interim* degli affari esteri SILVIO BERLUSCONI, e dal Ministro della difesa ANTONIO MARTINO il 29 ottobre 2002.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 dicembre 2002 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X e XIV.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 21, 28 gennaio 2003, 4, 18 febbraio 2003 e il 6 maggio 2003.

Esaminato in aula il 26 maggio 2003 e approvato il 28 maggio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2293):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 giugno 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 25 giugno 2003 e 8 luglio 2003.

Relazione presentata il 22 luglio 2003 (atto n. 2293-A) relatore sen. P. PELLICINO.

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.

03G0271

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2003.

Conferimento dell'incarico per l'attuazione del programma di Governo al Ministro senza portafoglio on. dott. Claudio Scajola.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 2003, concernente la nomina a Ministro senza portafoglio dell'on. dott. Claudio Scajola, deputato al Parlamento;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al Ministro senza portafoglio on. dott. Claudio Scajola, deputato al Parlamento, è conferito l'incarico per l'attuazione del programma di Governo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 agosto 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 121

03A10105

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 agosto 2003.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di attuazione del programma di Governo, al Ministro senza portafoglio on. dott. Claudio Scajola.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 2003, con il quale l'on. dott. Claudio Scajola è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 28 agosto 2003, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per l'attuazione del programma di Governo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 4 dicembre 2002;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 28 agosto 2003, il Ministro senza portafoglio per l'attuazione del programma di Governo on. dott. Claudio Scajola è delegato ad esercitare le funzioni di impulso, coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione, nonché ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione all'attuazione ed all'aggiornamento del programma di Governo. Tali funzioni si esplicano in tutte le materie riguardanti le seguenti aree di attività:

a) analisi del programma di Governo, ricognizione degli impegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea ovvero derivanti da accordi internazionali;

b) analisi delle direttive ministeriali volte a realizzare gli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo e gli impegni assunti;

c) impulso e coordinamento delle attività e delle iniziative necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti;

d) monitoraggio e verifica dell'attuazione, sia in via legislativa che amministrativa, del programma e delle politiche settoriali, nonché del conseguimento degli obiettivi economico-finanziari programmati;

e) segnalazione dei ritardi, delle difficoltà o degli scostamenti eventualmente rilevati;

f) informazione, comunicazione e promozione dell'attività e delle iniziative del Governo per la realizzazione del programma attraverso periodici rapporti, pubblicazioni e mezzi di comunicazione di massa, anche al fine di assicurare la massima trasparenza all'attività complessiva del Governo.

Al Ministro sono altresì delegate le funzioni di coordinamento in materia di valutazione e controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato.

In relazione allo svolgimento delle proprie funzioni, il Ministro tiene conto anche di elementi di informazione e valutazione forniti dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio e dal Ministro per la funzione pubblica.

In relazione allo svolgimento delle funzioni di cui alla lettera *e)*, il Ministro riferisce periodicamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e, su suo mandato, al Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

In attesa della costituzione di un dipartimento dedicato, i Dipartimenti e gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri che svolgono funzioni relative alle materie oggetto del presente decreto o comunque

connesse all'attuazione del programma di Governo — ferma restando la dipendenza di ciascuno di essi dall'organo politico e amministrativo responsabile — collaborano con il Ministro fornendogli i necessari apporti conoscitivi e raccordandosi funzionalmente con le strutture affidate alla sua responsabilità politica.

Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto, il Ministro si avvale dell'Ufficio per il programma di Governo, del Comitato tecnico-scientifico, dell'osservatorio e della banca dati di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché dell'Ufficio costituente la struttura di supporto.

Art. 3.

Limitatamente alle materie oggetto del presente decreto, il Ministro è inoltre delegato:

a) a costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro;

b) a designare Rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio tecnico-amministrativi e consultivi, operanti presso altre amministrazioni ed istituzioni;

c) a convocare la Conferenza dei Capi di gabinetto, ai sensi dell'art. 24, comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 28 agosto 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 122

03A10104

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 agosto 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Corsi Fabiola di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Corsi Fabiola, nata il 26 agosto 1965 a Rieti, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di «abogado», come attestato dal «Certificado de nueva incorporacion» rilasciato dal «Consejo Gerneral de la Abogacìa Espanola» in data 9 dicembre 2002 ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 20 febbraio 1997 presso l'Università degli studi di Camerino;

Considerato che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciada en derecho» con delibera del «Ministerio de educaciòn, cultura y deporte» spagnolo del 21 ottobre 2002;

Considerato che la sig.ra Corsi risulta iscritta all'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal dicembre 2002;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 14 maggio 2003;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Corsi Fabiola, nata il 26 agosto 1965 a Rieti, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione legale in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 12 agosto 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A10019

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 11 luglio 2003.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria europea 2003 «Gran Premio di Merano», «Concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme», premio «Efebo d'oro per la narrativa ed il cinema» di Agrigento e «Maratona d'Italia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto ministeriale in data 24 dicembre 2002 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2003;

Visto l'accordo della lotteria europea sottoscritto in seno all'Associazione europea lotteria e lotto di Stato - A.E.L.T.E.;

Ritenuto che in base al citato accordo l'Italia partecipa alla costituzione dei premio europeo di euro 2.000.000 con la sottoscrizione di 22 quote di euro 20.000 ciascuna per complessivi euro 440.000 a favore dell'A.E.L.T.E.;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria della lotteria europea 2003 abbinata al Gran Premio di Merano, al Concorso Miss Italia di Salsomaggiore, al Premio «Efebo d'oro per la narrativa ed il cinema» di Agrigento ed alla «Maratona d'Italia», nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il Comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito nella legge 27 febbraio 2002, n. 16, con il quale, tra l'altro, il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stato stabilito in euro 3,00;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria europea 2003 «Gran Premio di Merano», «Concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme», premio «Efebo d'oro per la narrativa ed il cinema» di Agrigento e «Maratona d'Italia», con inizio il 7 luglio 2003, si concluderà il 12 ottobre 2003.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 10 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 3,00.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione del premio europeo di euro 2.000.000 si svolgeranno il giorno 11 ottobre 2003 alle ore 21 a Jaen (Spagna) con le seguenti modalità:

1) determinazione di un numero di cinque cifre, mediante estrazione di cinque sfere, ciascuna da un'urna contenente dieci sfere contraddistinte dai numeri da 0 a 9;

2) designazione del Paese partecipante alla lotteria che ha emesso il biglietto vincente, mediante estrazione, da un'apposita urna, di una sfera tra le 100 rappresentanti ciascuna una quota di partecipazione al finanziamento del premio europeo. Ciascuna sfera porterà l'indicazione di un Paese partecipante e a ciascun Paese saranno attribuite tante sfere quante sono le quote di finanziamento sottoscritte;

3) se necessario, in base alla disciplina nazionale del Paese designato secondo le modalità di cui al precedente punto 2), si procederà ad una estrazione complementare a quella del numero di cinque cifre al fine di ottenere l'individuazione del biglietto o dei biglietti vincenti o della frazione o delle frazioni dei biglietti vincenti.

Qualora, in base al procedimento di cui al suindicato punto 2), l'Italia venga designata quale Paese vincitore il premio europeo e il biglietto individuato a seguito della procedura di cui ai punti 1) e 3) risulti invenduto, il giorno 12 ottobre 2003, alle ore 19, presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dei monopoli di Stato, via Anicia n. 11 - Roma, si procederà, con le modalità di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1577, e successive modificazioni, alla estrazione di un biglietto venduto per l'attribuzione del premio europeo.

In ogni caso, e comunque subito dopo l'eventuale estrazione del biglietto vincente il premio europeo, nella sede suindicata si procederà, con le citate modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, alla estrazione di biglietti vincenti i premi nazionali nel numero e dell'entità che saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Qualora il premio europeo venga attribuito all'Italia il biglietto vincente detto premio non parteciperà all'attribuzione dei suindicati premi nazionali.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione del premio europeo alla data dell'11 ottobre 2003 e le operazioni di estrazione dei premi nazionali alla data del 12 ottobre, come sopra stabilito, le operazioni avverranno in luogo, giorno ed ora che saranno fissati con apposito decreto.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti i premi nazionali e registrati a verbale i risultati di essi sarà dato atto nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi quattro biglietti estratti vincenti con il Gran Premio di Merano, con il Concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme, con il «Premio Efebo d'oro per il cinema e la narrativa» di Agrigento e con la Maratona d'Italia, iniziando dal biglietto abbinato al «Gran Premio di Merano» al quale pertanto sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al Concorso Miss Italia di Salsomaggiore Terme; il terzo premio al biglietto abbinato al «Premio Efebo d'oro» ed il quarto premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla Maratona d'Italia.

Qualora le manifestazioni abbinate alla lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi nazionali verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione ed abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati delle operazioni.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi ai sensi dell'art. 7 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria europea 2003 cesserà in tutto il territorio nazionale alle ore 24 di martedì 7 ottobre 2003.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al Comitato generale per i giochi, entro le ore 15 di giovedì 9 ottobre 2003.

Art. 8.

Il dott. Mario Lollobrigida, direttore nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Carmela Maresca, direttore, o dalla sig.ra Marina Oppedisano, collaboratore capo, entrambe nei ruoli dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 9.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verra compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Art. 10.

Per la partecipazione al premio europeo di cui alle premesse è autorizzato l'impegno ed il pagamento dell'importo di euro 440.000,00 a carico del capitolo 2001 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 luglio 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 173

03A10072

DECRETO 29 luglio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1º febbraio 2003 e scadenza 1º agosto 2013, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'or-

dinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 41.707 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 22 aprile, 22 maggio e 20 giugno 2003, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° agosto 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° agosto 2013, fino all'importo massimo di nominali 2.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 22 aprile 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 aprile 2003.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale 22 aprile 2003, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto non verrà corrisposta, dal momento che, alla data del regolamento, sarà pervenuta a scadenza.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2003, entro le ore 11 del giorno 28 agosto 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 22 aprile 2003.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Ai soli fini della determinazione del «prezzo di esclusione», di cui all'art. 9 del medesimo provvedimento, non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione».

La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 22 aprile 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 agosto 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei

B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 31 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dirimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1° settembre 2003.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2004 al 2013, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 aprile 2003, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A10045

DECRETO 29 luglio 2003.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° giugno 2003 e scadenza 1° giugno 2010, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione disposte a tutto il 22 luglio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 41.707 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 20 giugno e 23 luglio 2003 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° giugno 2003 e scadenza 1° giugno 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° giu-

gno 2003 e scadenza 1º giugno 2010, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 20 giugno 2003, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 20 giugno 2003.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 20 giugno 2003, entro le ore 11 del giorno 28 agosto 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 20 giugno 2003.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 20 giugno 2003, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 agosto 2003.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1º settembre 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1º settembre 2003.

A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2010, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 20 giugno 2003, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A10046

DECRETO 29 luglio 2003.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1º settembre 2003 e scadenza 1º settembre 2006, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione e di collocamento dei titoli del debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 luglio 2003 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 41.707 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,75% con godimento 1º settembre 2003 e scadenza 1º settembre 2006, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,75% con godimento 1º settembre 2003 e scadenza 1º settembre 2006, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1º marzo ed il 1º settembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei buoni sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i buoni assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1º settembre 2006, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'Albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'Albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,20%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 28 agosto 2003, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a).*

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 29 agosto 2003.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° settembre 2003, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 1° settembre 2003 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2004 al 2006, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A10047

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 giugno 2003.

Inclusione delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/23/CE della Commissione del 25 marzo 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1;

Vista la direttiva della Commissione 2003/23/CE del 25 marzo 2003, concernente l'iscrizione delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995;

Tenuto conto che Francia, Italia, Germania, Stati membri relatori designati per lo studio delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze attive in conformità alle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CE, presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione;

Considerato che le relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami il 3 dicembre 2002 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione;

Considerato che dal riesame relativo alle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid non sono emersi problemi o questioni che abbiano richiesto la consultazione del comitato scientifico per le piante;

Considerato che la sostanza attiva etoxysulfuron è stata sottoposta al comitato scientifico per le piante in merito ad aspetti particolari legati alla salute umana ed ambientale e che le osservazioni del comitato scientifico sono state prese in considerazione nel relativo rapporto di riesame;

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid soddisfano in generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2003/23/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato inoltre, che in fase di attuazione della direttiva 2003/23/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per ciascuna sostanza attiva nei rispettivi rapporti di revisione, messi a disposizione degli interessati;

Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo per l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto;

Ritenuto che tale periodo non deve essere superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della direttiva 2003/23/CE;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid sono iscritte, fino al 30 giugno 2013, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 dicembre 2003, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imazamox, oxasulfuron e etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid, presentano al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2003, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

3. In assenza dei provvedimenti di cui al comma 1, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imazamox, oxasulfuron etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° gennaio 2004.

4. I titolari di autorizzazioni provvisorie di prodotti fitosanitari contenenti imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 30 giugno 2003 risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CE, presentano al Ministero della salute entro il 31 marzo 2004, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III del citato decreto legislativo. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 dicembre 2004, a conclusione dell'esame effettuato in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 4.

1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto è consentita fino al 30 giugno 2004.

2. L'utilizzazione delle scorte dei prodotti revocati, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 31 dicembre 2005.

3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 20 giugno 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 280

Nell'allegato I sono aggiunte, al fondo della tabella, le seguenti sostanze:

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Dis
41	Imazamox N. CAS 114311-32-9 CIPAC N. 619	Acido (±)-2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)-5-(metossimetil) nicotinico	950 g/kg	1° luglio 2003	30 giugno 2013	Possono essere autorizz Per l'applicazione dei deve tener conto delle dell'imazamox, in par formulate dal comitato salute degli animali il 3 In tale valutazione glo particolare attenzione a acque sotterranee, ove regioni con suoli e car necessario occorre adot
42	Oxasulfuron N. CAS 144651-06-9 CIPAC N. 626	Oxetan-3-il-2[(4,6-dimetilpirimidin-2-il) carbamoil-sulfamoil] benzoato	960 g/kg	1° luglio 2003	30 giugno 2013	Possono essere autorizz Per l'applicazione dei deve tener conto delle c oxasulfuron, in particola dal comitato permanen degli animali il 3 dicem Gli Stati membri devo protezione delle acque applicata in regioni c vulnerabili. Ove nec attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
43	Etoxysulfuron CAS N. 126801-58-9 CIPAC N. 591	3-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-1-(2-etossifenossi-sulfonil) urea	950 g/kg	1° luglio 2003	30 giugno 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'etoxysulfuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. Gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione di piante acquatiche ed alghe non bersaglio nei canali di scolo. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
44	Foramsulfuron N. CAS 173159-57-4 CIPAC N. 659	1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-(2-dimetilcarbamoil-5-formamido-fenilsulfonil)urea	940 g/kg	1° luglio 2003	30 giugno 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del foramsulfuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In tale valutazione globale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione di piante acquatiche. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza [1]	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
45	Oxadiargyl CAS N.39807-15-3 CIPAC N. 604	5-*tert*-butil-3-(2,4-dicloro-5-propargilossifenil)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-one	980 g/kg	1° luglio 2003	30 giugno 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dello oxadiargyl, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In tale valutazione globale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione di alghe e piante acquatiche. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
46	Ciazofamid CAS N. 120116-88-3 CIPAC N. 653	4-cloro-2ciano –N,N-dimetil-5-P-tolilimidazolo-1-sulfonammide	935g/Kg	1° luglio 2003	30 giugno 2013	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del ciazofamid, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In tale valutazione globale gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione: -alla protezione degli organismi acquatici, -alla cinetica di degradazione del metabolita CTCA nel suolo, soprattutto nelle regioni europee settentrionali. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi o limitazioni d'impiego.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione delle sostanze attive sono contenuti nel rapporto di riesame.

03A10044

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 7 maggio 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Scuole e Università» dedicato al Liceo Ginnasio Statale «Torquato Tasso», in Roma, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1996, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Scuole e Università»;

Visto il decreto 27 febbraio 2002, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 2003, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2003, dedicato al Liceo Ginnasio Statale «Torquato Tasso» in Roma;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Scuole e Università» dedicato al Liceo Ginnasio Statale «Torquato Tasso» in Roma, nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 48×40; formato stampa: mm 44×36; dentellatura: 14; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: venticinque esemplari, valore «€ 10,25».

La vignetta raffigura su un fondo a due colori, terra di Siena e bianco, su cui è ripetuta a tappeto la scritta «Liceo Ginnasio Torquato Tasso», una prospettiva del palazzo sede dell'istituto scolastico romano.

Completano il francobollo la leggenda «LICEO GINNASIO T. TASSO - ROMA», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2003

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A10041

DECRETO 7 luglio 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di una cartolina postale, per l'interno, celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002, di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emessa, nell'anno 2003, una cartolina postale, per l'interno, celebrativa della Manifestazione filatelica nazionale, nel valore di € 0,41.

La cartolina è stampata in offset, su carta bianca da 250 gr/mq; formato della cartolina: mm 14,8×10,5; colori: policromia; tiratura: cinquecentomila esemplari; valore € 0,41.

Il *recto* della cartolina postale reca: in alto a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura che riproduce, in una cornice rosa, il francobollo di colore grigio lavagna, del valore più basso della serie ordinaria «Italia Turrita», emesso nel 1953. La serie, integrata fino al 1977, raffigura una testa muliebre cinta di corona turrita, ispirata stilisticamente alle antiche monete siracusane; completano l'impronta di affrancatura la leggenda «50° ANNIVERSARIO SERIE "ITALIA

TURRITA''», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,41»; in basso a destra, tre righe continue e tre riquadri con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.», per l'indirizzo del destinatario; in alto a sinistra, un riquadro con la leggenda «CARTOLINA POSTALE» e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «(SIGLA PROV.)»; in basso a sinistra la vignetta raffigura una veduta panoramica dal mare della città di Vasto, località dell'Abruzzo, dove si svolge dal 30 maggio al 2 giugno 2003 la Manifestazione filatelica Vastophil; completano la vignetta le leggende «VASTOPHIL 2003», «MANIFESTAZIONE FILATELICA NAZIONALE» e «VASTO - 30 MAGGIO/2 GIUGNO».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2003

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A10040

DECRETO 7 luglio 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'invenzione del telefono ad opera di Antonio Meucci, nel valore di € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002, di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2003, di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 124 del 30 maggio 2003, di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in corso di perfezionamento, di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo celebrativo dell'invenzione del telefono ad opera di Antonio Meucci, nel valore di € 0,52.

Il francobollo è stampato in offset, su carta fluorescente, non filigranata per l'intero foglietto; formato carta del francobollo: mm 30×40; formato stampa del francobollo: mm 26×36; dentellatura del francobollo: 13¼×14; colori: policromia; tiratura: due milioni di esemplari; formato del foglietto: cm 9×7.

La vignetta del francobollo raffigura lo scienziato Antonio Meucci (1808-1889), inventore del telefono.

Completano il francobollo le leggende «ANTONIO MEUCCI» e «INVENZIONE DEL TELEFONO», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,52». Caratteristiche del foglietto: il francobollo è impresso in un riquadro perforato posto al centro del foglietto. Fuori del riquadro è riportato il disegno dello schema completo di conversazione telefonica tra due persone, elaborato dallo scienziato su schizzo realizzato dal pittore Nestore Corradi per Antonio Meucci; in basso al centro è riprodotto il logo di Poste Italiane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A10042

DECRETO 7 luglio 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo del 150° anniversario della invenzione del motore a scoppio, nel valore di € 0,52.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002, di «Autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 84 del 10 aprile 2003, di «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo celebrativo del 150° anniversario dell'invenzione del motore a scoppio, nel valore di € 0,52.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: cinque; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 26,00».

La vignetta raffigura, in primo piano, a sinistra Padre Eugenio Barsanti e a destra Felice Matteucci, inventori del motore a scoppio; al centro è rappresentato il motore bicilindrico costruito dall'Officina Pietro Benini di Firenze; sullo sfondo è riprodotta una Azione della Società Anonima del Nuovo Motore Barsanti e Matteucci, fondata dai due scienziati a Firenze il 14 ottobre 1859, per la produzione e la vendita dei loro motori.

Completano il francobollo le leggende «PADRE E. BARSANTI», «150° ANNIVERSARIO INVENZIONE DEL MOTORE A SCOPPIO» e «F. MATTEUCCI», la scritta «ITALIA» ed il valore «€ 0,52».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2003

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A10043

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 maggio 2003.

Recepimento della direttiva 2002/80/CE della Commissione del 3 ottobre 2002 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente, ora con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e con il Ministro della sanità, ora con il Ministro della salute, in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che interessino la protezione dell'ambiente ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni

generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, di attuazione della direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che modifica da ultimo la direttiva 70/156/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 16 aprile 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1999, di recepimento della direttiva 98/77/CE che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE relativa all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 2000, di attuazione della direttiva 98/69/CE relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore e recante modificazioni alla direttiva 70/220/CEE;

Visto il decreto del Ministro delle intrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 30 novembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/100/CE che modifica da ultimo la direttiva 70/220/CEE;

Vista la direttiva 2002/80/CE della Commissione del 3 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 291 del 28 ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

ADOTTA
il seguente decreto:

Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) "veicolo", ogni veicolo quale definito nell'allegato II, parte A, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni;

b) "veicolo alimentato a GPL o a gas naturale", un veicolo munito d'un dispositivo speciale che permette l'uso del GPL o del gas naturale nel suo sistema di propulsione. I veicoli di questo tipo possono essere concepiti e costruiti come veicoli monocarburante o bicarburante;

c) "veicolo monocarburante", un veicolo concepito essenzialmente per funzionare in permanenza a GPL o a gas naturale, ma che può anche essere munito d'un sistema a benzina utilizzato solo in caso di emergenza o per l'avviamento, con un serbatoio della capacità massima di 15 litri;

d) "veicolo bicarburante", un veicolo che può funzionare a benzina o in alternativa a GPL o a gas naturale.».

2. Gli allegati I, II, III, VII, IX, IXa, X, XI e XIII al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto che fa parte integrante dello stesso.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1º luglio 2003, non è consentito:

a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, o

b) rifiutare l'omologazione nazionale, o

c) vietare l'immatricolazione, la vendita o l'immissione in circolazione di veicoli ai sensi dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, se i veicoli sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° luglio 2003, non è consentito:

a) rilasciare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, o

b) rilasciare l'omologazione nazionale, se un nuovo tipo di veicolo non è conforme alle prescrizioni del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente decreto; tuttavia, è consentito continuare a rilasciare, su richiesta dei soggetti interessati, le omologazioni di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni.

3. Se i veicoli non sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal presente decreto:

a) i certificati di conformità di cui sono muniti i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, non sono più considerati validi ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e

b) non è consentita l'immatricolazione, la vendita e l'immissione in circolazione dei veicoli nuovi che non sono muniti di un certificato di conformità valido a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, a meno che non siano invocate le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto stesso.

4. Il comma 3, si applica:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2006, ai veicoli della categoria M, ad eccezione dei veicoli la cui massa massima è superiore a 2500 kg, ed ai veicoli di categoria N1, classe I, ed

b) a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai veicoli della categoria N1, classi II e III, come definiti nella tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999, ed ai veicoli della categoria M la cui massa massima è superiore a 2500 kg.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, non è consentito:

a) rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, o

b) vietare la vendita o l'installazione su un veicolo, di convertitori catalitici di ricambio nuovi destinati ad essere montati su veicoli che sono stati omologati conformemente al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° luglio 2003, non è più consentito rilasciare l'omologazione CE a norma dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, e successive modificazioni, per i convertitori catalitici di ricambio nuovi se non sono omologati in conformità del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal presente decreto.

3. È consentito continuare ad autorizzare la vendita ed il montaggio di convertitori catalitici nuovi, per i quali è stata rilasciata un'omologazione in quanto entità tecnica prima dell'entrata in vigore del presente decreto, per i veicoli in circolazione.

Art. 4.

1. Entro il 1° luglio 2005 i costruttori adottano disposizioni per fornire informazioni supplementari, o direttamente al punto di vendita o ad ogni distributore, riguardanti tutti i convertitori catalitici di ricambio nuovi immessi in commercio nell'Unione europea prima della data di entrata in vigore del presente decreto e che non sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13 maggio 1999.

2. Le informazioni supplementari del comma 1, sono conformi alle disposizioni dell'allegato XIII, punto 7, del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come da ultimo modificato dal presente decreto.

Art. 5.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dettagliate dell'allegato I, punto 7, del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come modificato dal presente decreto, relative alla conformità dei veicoli in circolazione, si applicano a tutti i veicoli omologati a norma del decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975 come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1999 o dai successivi decreti di modifica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 maggio 2003

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 167

ALLEGATO

MODIFICHE DEGLI ALLEGATI I, II, III, VII, IX, IXa, X, XI e XIII AL DECRETO DEL MINISTRO PER I TRASPORTI 7 MARZO 1975 COME DA ULTIMO MODIFICATO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 5 NOVEMBRE 2002.

A. **L'allegato I è modificato nel modo seguente:**

1) Al punto 1, l'ultimo paragrafo è così modificato:

«La presente direttiva si applica inoltre alla procedura di omologazione CE dei convertitori catalitici di ricambio, quali entità tecniche destinate ad essere montate sui veicoli delle categorie M1 e N1.»

2) I punti 2.17 e 2.18 sono formulati come segue e il testo del punto 2.19 è sostituito dal testo seguente:

«2.17. Per "convertitore catalitico d'origine" s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici che rientrano nell'omologazione rilasciata per il veicolo e che sono indicati al punto 1.10 dell'appendice dell'allegato X della presente direttiva.

2.18. Per "convertitore catalitico di ricambio" s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici destinato a sostituire un convertitore catalitico d'origine su un veicolo omologato conformememe alla direttiva 70/220/CEE e che può essere omologato come entità tecnica, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 70/156/CEE.

2.19. Per "convertitore catalitico di ricambio d'origine" s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici i cui tipi sono indicati al punto 1.10 dell'appendice dell'allegato X della presente direttiva, ma che sono commercializzati come entità tecniche separate dal titolare dell'omologazione del veicolo.»

3) Il punto 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2. Il modello della scheda informativa per quanto riguarda le emissioni di gas allo scarico, le emissioni per evaporazione, la durata ed il sistema di diagnosi di bordo (OBD) figura nell'allegato II. Le informazioni di cui al punto 3.2.12.2.8.6 dell'allegato II devono essere incluse nell'appendice 2 "Dati relativi al sistema OBD" del certificato di omologazione CE figurante nell'allegato X.»

4) Il punto 5.2.2 è sostituito dal seguente:

«5.2.2. I veicoli con motore ad accensione comandata alimentati a GPL o a GN (veicoli monocarburante o bicarburante) sono sottoposti alle seguenti prove:

Tipo I (controllo delle emissioni medie dallo scarico dopo una partenza a freddo),

Tipo II (emissioni di monossido di carbonio con regime al minimo),

Tipo III (emissioni dal basamento),

Tipo IV (emissioni per evaporazione), se del caso,

Tipo V (durata dei dispositivi antinquinamento),

Tipo VI (controllo delle emissioni medie dallo scarico di monossido di carbonio e idrocarburi dopo una partenza a freddo a bassa temperatura ambiente,

prova OBD, se del caso.»

5) La tabella I.5.2 è sostituita dalla tabella seguente:

«Prova di omologazione	Veicoli con motore ad accensione comandata delle categorie M e N			Veicoli con motore ad accensione spontanea delle categorie M_1 e N_1
	Veicoli a benzina	Veicoli bicarburante	Veicoli monocarburante	
Tipo I	Sì (massa massima ≤ 3,5 t)	Sì (prova con i due tipi di carburante) (massa massima ≤ 3,5 t)	Sì (massa massima ≤ 3,5 t)	Sì (massa massima ≤ 3,5 t)
Tipo II	Sì	Sì (prova con i due tipi di carburante)	Sì	
Tipo III	Sì	Sì (prova solo con benzina)	Sì	
Tipo IV	Sì (massa massima ≤ 3,5 t)	Sì (prova solo con benzina) (massa massima ≤ 3,5 t)		
Tipo V	Sì (massa massima ≤ 3,5 t)	Sì (prova solo con benzina) (massa massima ≤ 3,5 t)	Sì (massa massima ≤ 3,5 t)	Sì (massa massima ≤ 3,5 t)
Tipo VI	Sì (massa massima ≤ 3,5 t)	Sì (massa massima ≤ 3,5 t) (prova solo con benzina)		
Estensione	Punto 6	Punto 6	Punto 6	Punto 6; M_2 e N_2 con massa di riferimento ≤ 2 840 kg ([1])
Diagnosi di bordo	Sì, conformemente al punto 8.1.1 o al punto 8.4	Sì, conformemente al punto 8.1.2 o al punto 8.4	Sì, conformemente al punto 8.1.2 o al punto 8.4	Sì, conformemente ai punti 8.2, 8.3 o 8.4

([1]) La Commissione esaminerà in modo approfondito la questione dell'estensione delle prove di omologazione ai veicoli delle categorie M_2 e N_2 con massa di riferimento non superiore a 2 840 kg e presenterà proposte entro il 2004, secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE, per le misure da applicare nel 2005.»

6) Nella nota ([1]) del punto 5.3.7.3, la definizione dei valori Hcv e Ocv è modificata nel modo seguente:

«Hcv = rapporto atomico idrogeno/carbonio [1,73], per il GPL [2,53], per il GN [4,0]

Ocv = rapporto atomico ossigeno/carbonio [0,02], per il GPL [zero], per il GN [zero]»

7) Il punto 5.3.8 è sostituito dal seguente:

«5.3.8. Convertitori catalitici di ricambio e convertitori catalitici di ricambio d'origine.

5.3.8.1. I convertitori catalitici di ricambio destinati a essere montati su veicoli omologati CE devono essere sottoposti a prova conformemente all'allegato XIII.

5.3.8.2. I convertitori catalitici di ricambio d'origine di un tipo di cui al punto 1.10 dell'appendice dell'allegato X e che sono destinati a essere montati su un veicolo cui si riferisce il documento di omologazione possono non essere conformi alle prescrizioni dell'allegato XIII della presente direttiva purché rispondano ai requisiti di cui ai punti 5.3.8.2.1 e 5.3.8.2.2.

5.3.8.2.1. Marcatura

I convertitori catalitici di ricambio d'origine recano almeno le seguenti identificazioni:

5.3.8.2.1.1. nome o marchio commerciale del costruttore del veicolo.

5.3.8.2.1.2. marca e numero di identificazione della parte del convertitore catalitico di ricambio d'origine indicati nelle informazioni di cui al punto 5.3.8.3.

5.3.8.2.2. Documentazione

I convertitori catalitici di ricambio d'origine sono corredati delle informazioni seguenti:

5.3.8.2.2.1. nome o marchio commerciale del costruttore del veicolo.

5.3.8.2.2.2. marca e numero di identificazione della parte del convertitore catalitico di ricambio d'origine indicati nelle informazioni di cui al punto 5.3.8.3.

5.3.8.2.2.3. i veicoli per i quali il convertitore catalitico di ricambio d'origine è di un tipo di cui al punto 1.10 dell'appendice dell'allegato X, se del caso con un'indicazione precisante se il convertitore catalitico di ricambio d'origine può essere montato su un veicolo dotato di sistema di diagnosi di bordo (OBD).

5.3.8.2.2.4. le istruzione per il montaggio, se necessario.

5.3.8.2.2.5. Tali informazioni sono fornite:

su un foglio accluso al convertitore catalitico di ricambio, oppure

sull'imballaggio in cui il convertitore catalitico di ricambio è venduto, oppure

in altro modo appropriato.

In ogni caso, tali informazioni devono figurare nel catalogo dei prodotti distribuito ai punti di vendita dal costruttore del veicolo.

5.3.8.3. Il costruttore del veicolo fornisce al servizio tecnico e/o all'autorità di omologazione le informazioni necessarie in una forma elettronica che permetta il collegamento tra i numeri delle parti in questione e la documentazione di omologazione.

Tali informazioni contengono:

la marca (le marche) e il tipo (i tipi) del veicolo,

la marca (le marche) e il tipo (i tipi) del convertitore catalitico di ricambio d'origine,

il numero (i numeri) della parte del convertitore catalitico di ricambio d'origine,

il numero di omologazione del tipo (dei tipi) di veicolo in questione.»

8) Il punto 7.1.1 è sostituito dal seguente:

«7.1.1. La verifica della conformità dei veicoli in circolazione da parte delle autorità di omologazione è effettuata in base alle pertinenti informazioni di cui dispone il costruttore, conformemente a procedure analoghe a quelle di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2 della direttiva 70/156/CEE e all'allegato X, punti 1 e 2 di tale direttiva.

Le figure I.8 e I.9 riportate all'appendice 4 del presente allegato schematizzano la procedura di verifica della conformità dei veicoli in circolazione.

7.1.1.1. Parametri che definiscono la famiglia in circolazione

La famiglia in circolazione può essere definita attraverso parametri progettuali di base comuni a tutti i veicoli che ne fanno parte. Di conseguenza, i tipi di veicoli che hanno in comune, entro i limiti di tolleranza ammessi, almeno i parametri di seguito specificati, possono essere considerati appartenenti alla stessa famiglia in circolazione:

processo di combustione (2-tempi, 4-tempi, rotativo),

numero di cilindri,

configurazione del blocco cilindri (in-linea, a V, radiale, a cilindri contrapposti, altro; l'inclinazione o l'orientamento dei cilindri non costituisce un criterio valido),

metodo di alimentazione del motore (ad es. iniezione indiretta o diretta),

tipo di sistema di raffreddamento (aria, acqua, olio),

metodo di aspirazione (aspirazione naturale, sovralimentazione),

carburante di alimentazione (benzina, diesel, GN, GPL, ecc.). I veicoli a doppia alimentazione possono far parte di una categoria di veicoli monoalimentati a condizione che uno dei due carburanti utilizzati sia di uso comune,

tipo di convertitore catalitico (catalizzatore a tre vie o altro(i)),

tipo di filtro per particolato (se presente o meno),

ricircolo del gas di scarico (se presente o meno),

cilindrata del motore più potente della famiglia meno il 30 %.

7.1.1.2. La verifica della conformità in circolazione è condotta dalle autorità di omologazione in base alle informazioni fornite dal costruttore. Tali informazioni devono comprendere i seguenti elementi:

7.1.1.2.1. nome e indirizzo del costruttore,

7.1.1.2.2. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica del suo rappresentante autorizzato nelle zone contemplate dalle informazioni fornite dal costruttore.

7.1.1.2.3. Nome del modello o dei modelli di veicoli contemplati dalle informazioni fornite dal costruttore.

7.1.1.2.4. Ove opportuno, elenco dei tipi di veicoli contemplati dalle informazioni fornite dal costruttore, cioè della famiglia di veicoli in circolazione ai sensi del punto 7.1.1.1.

7.1.1.2.5. Numeri di identificazione dei veicoli (codici VIN) applicabili ai tipi di veicoli all'interno della famiglia in circolazione (prefisso VIN).

7.1.1.2.6. Numeri di omologazione applicabili ai tipi di veicoli all'interno della famiglia in circolazione, nonché delle eventuali estensioni dell'omologazione, riparazioni non urgenti o richiami (per la correzione di difetti in fabbrica):

7.1.1.2.7. Dettagli delle estensioni delle omologazioni, delle riparazioni non urgenti o dei richiami effettuati per i veicoli contemplati dalle informazioni fornite dal costruttore (se richiesti dalle autorità di omologazione).

7.1.1.2.8. Arco di tempo nel quale le informazioni fornite dal costruttore sono state raccolte.

7.1.1.2.9. Periodo di produzione considerato nelle informazioni fornite dal costruttore (ad esempio veicoli prodotti nell'anno solare 2001).

7.1.1.2.10. Procedura di controllo della conformità dei veicoli in circolazione applicata dal costruttore, tra cui:

7.1.1.2.10.1. Metodo di individuazione dei veicoli.

7.1.1.2.10.2. Criteri di selezione ed esclusione dei veicoli.

7.1.1.2.10.3. Tipo delle prove e procedure applicate.

7.1.1.2.10.4. Criteri applicati dal costruttore per inserire o escludere i veicoli dalla famiglia in circolazione.

7.1.1.2.10.5. Area o aree geografiche in cui il costruttore ha raccolto le informazioni.

7.1.1.2.10.6. Dimensioni del campione e piano di campionamento.

7.1.1.2.11. Risultati della procedura di controllo della conformità dei veicoli in circolazione applicata dal costruttore, ivi compresi:

7.1.1.2.11.1. Identificazione dei veicoli inseriti nel programma (che siano stati sottoposti a prova o meno). L'identificazione comprende:

nome del modello,

numero di identificazione del veicolo (VIN),

numero di immatricolazione del veicolo,

data di fabbricazione,

regione di utilizzo (se nota),

pneumatici montati.

7.1.1.2.11.2. Motivi per cui un veicolo è stato escluso dal campione.

7.1.1.2.11.3. Antecedenti di manutenzione di ciascun veicolo facente parte del campione (comprese le eventuali correzioni di difetti in fabbrica).

7.1.1.2.11.4. Antecedenti di riparazione di ciascun veicolo facente parte del campione (se noti).

7.1.1.2.11.5. Dati sulle prove, comprendenti:

data in cui la prova è stata svolta,

luogo in cui la prova è stata svolta,

chilometraggio indicato sul contachilometri,

specifiche del carburante (ad esempio carburante di riferimento per prove o normale carburante in commercio),

condizioni della prova (temperatura, umidità, massa del veicolo),

regolazioni dinamometriche (ad esempio regolazione della potenza),

risultati della prova (su almeno tre veicoli diversi per famiglia).

7.1.1.2.12. Registrazione delle indicazioni fornite dal sistema OBD.»

9) Il punto 7.1.2 è sostituito dal seguente.

«7.1.2. Le informazioni raccolte dal costruttore devono essere sufficientemente esaurienti, così da garantire che le prestazioni dei veicoli in circolazione possano essere valutate relativamente alle condizioni normali di utilizzazione definite al punto 7.1 e in modo rappresentativo della penetrazione geografica del mercato da parte del costruttore.

Ai fini della presente direttiva, il costruttore non è tenuto ad effettuare una verifica della conformità dei veicoli in circolazione per un tipo di veicolo se è in grado di dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità di omologazione, che le vendite di tale tipo di veicolo nella Comunità non superano i 5 000 esemplari all'anno.»

10) Il punto 7.1.7 è sostituito dal seguente. I punti da 7.1.7.1 a 7.1.7.5 restano invariati.

«7.1.7. In base alla verifica di cui al punto 7.1.1, le autorità di omologazione:

decidono che la conformità di un tipo o di una famiglia di veicoli in circolazione è soddisfacente e non prendono ulteriori provvedimenti, oppure

decidono che le informazioni fornite dal costruttore sono insufficienti e richiedono a questi ulteriori informazioni o ulteriori dati relativi alle prove, oppure

decidono che la conformità del tipo o dei tipi di veicoli facenti parte di una famiglia di veicoli in circolazione è insoddisfacente e provvedono a farli sottoporre a prove ai sensi dell'appendice 3 del presente allegato.

Qualora il costruttore sia stato autorizzato a non effettuare verifiche per un determinato tipo di veicolo conformemente al punto 7.1.2, l'autorità di omologazione può provvedere a farli sottoporre a prove ai sensi dell'appendice 3 del presente allegato.»

11) Il punto 2.6 dell'appendice 3 è sostituito dal seguente:

«2.6. Il tenore di piombo e il tenore di zolfo del campione di carburante prelevato dal serbatoio del veicolo devono soddisfare le norme applicabili fissate dalla direttiva 98/70/CE (*) e non si deve constatare l'uso di in combustibile inadeguato. Possono essere effettuati controlli sul tubo di scappamento o su altre parti.

(*) GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58.»

12) Il punto 6.1 dell'appendice 3 è sostituito dal seguente:

«6.1. Qualora più veicoli siano considerati fonti di emissioni fuori linea che:

rispondono alle condizioni di cui al punto 3.2.3 dell'appendice 4 e l'autorità di omologazione e il costruttore convengano che l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa, oppure

rispondono alle condizioni di cui al punto 3.2.3 dell'appendice 4 e l'autorità di omologazione abbia determinato che l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa,

l'autorità di omologazione chiede al costruttore di presentare un programma degli interventi necessari per ripristinare la conformità del veicolo.»

13) L'appendice 4 dell'allegato I è modificata nel modo seguente:

a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. PROCEDIMENTO DA SEGUIRE IN PRESENZA DI FONTI DI EMISSIONI FUORI LINEA NEL CAMPIONE (*)

3.1. Con un campione minimo di tre veicoli ed un campione massimo determinato in base alla procedura di cui al punto 4, un veicolo è estratto a caso dal campione e sottoposto a prove per determinare se è una fonte di emissioni fuori linea.

3.2. Un veicolo è considerato fonte di emissioni fuori linea quando si danno le condizioni di cui al punto 3.2.1 o al punto 3.2.2.

3.2.1. Se si tratta di un veicolo omologato secondo i valori limite indicati alla riga A della tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I, è considerato fonte di emissioni fuori linea un veicolo in cui il valore limite applicabile per ogni inquinante regolamentato è superato di un fattore 1,2.

3.2.2. Se si tratta di un veicolo omologato secondo i valori limite indicati alla riga B della tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I, è considerato fonte di emissioni fuori linea un veicolo in cui il valore limite applicabile per ogni inquinante regolamentato è superato di un fattore 1,5.

3.2.3. Nel caso specifico di un veicolo con un'emissione misurata per un inquinante regolamentato nella "zona intermedia" (**).

3.2.3.1. Se il veicolo presenta le condizioni di cui al presente punto, deve essere determinata la causa dell'eccesso di emissioni e un altro veicolo è estratto a caso dal campione.

3.2.3.2. Se più veicoli presentano le condizioni di cui al presente punto, l'autorità di omologazione e il costruttore determinano se l'eccesso di emissioni è dovuto o no alla stessa causa in entrambi i veicoli.

3.2.3.2.1. Se l'autorità di omologazione e il costruttore convengono che l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa, il campione si considera rifiutato e si applica il programma degli interventi di ripristino di cui al punto 6 dell'appendice 3.

3.2.3.2.2. Se l'autorità di omologazione ed il costruttore non concordano sulla causa dell'eccesso di emissioni di un veicolo o sul fatto che le cause siano le stesse per più di un veicolo, un altro veicolo è estratto a caso dal campione, a meno che non sia già stata raggiunta la dimensione massima del campione.

3.2.3.3. Se è individuato un solo veicolo che presenta le condizioni di cui al presente punto o se sono stati individuati più veicoli e l'autorità di omologazione ed il costruttore convengono che le cause sono diverse, un altro veicolo è estratto a caso dal campione, a meno che non sia già stata raggiunta la dimensione massima del campione.

3.2.3.4. Se in un campione di dimensione massima si constata la presenza di non più di un veicolo che presenta le condizioni di cui al presente punto e l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa, il campione si considera accettato per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 3 della presente appendice.

3.2.3.5. Se, in qualsiasi momento, il campione iniziale è stato esaurito, un altro veicolo vi è aggiunto ed è questo veicolo ad essere scelto.

3.2.3.6. Ogniqualvolta un altro veicolo è estratto dal campione, al campione aumentato si applica il procedimento statistico di cui al punto 4 della presente appendice.

3.2.4. Nel caso specifico di un veicolo con un'emissione misurata per un inquinante regolamentato nella "zona rifiuto" (***).

3.2.4.1. Se il veicolo presenta le condizioni di cui al presente punto, l'autorità di omologazione determina la causa dell'eccesso di emissioni e un altro veicolo è estratto a caso dal campione.

3.2.4.2. Se più veicoli presentano le condizioni di cui al presente punto e l'autorità di omologazione determina che l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa, il costruttore è informato del fatto che il campione è considerato rifiutato nonché delle ragioni di tale decisione e si applica il programma degli interventi di ripristino di cui al punto 6 dell'appendice 3.

3.2.4.3. Se è individuato un solo veicolo che presenta le condizioni di cui al presente punto o se sono stati individuati più veicoli e l'autorità di omologazione ha determinato che le cause sono diverse, un altro veicolo è estratto a caso dal campione, a meno che non sia già stata raggiunta la dimensione massima del campione.

3.2.4.4. Se in un campione di dimensione massima si constata la presenza di non più di un veicolo che presenta le condizioni di cui al presente punto e l'eccesso di emissioni è dovuto alla stessa causa, il campione si considera accettato per quanto riguarda i requisiti di cui al punto 3 della presente appendice.

3.2.4.5. Se, in qualsiasi momento, il campione iniziale è stato esaurito, un altro veicolo vi è aggiunto ed è questo veicolo ad essere scelto.

3.2.4.6. Ogniqualvolta un altro veicolo è estratto dal campione, al campione aumentato si applica il procedimento statistico di cui al punto 4 della presente appendice.

3.2.5. Ogniqualvolta si constata che un veicolo non è una fonte di emissioni fuori linea, un altro veicolo è estratto a caso dal campione.

(*) Sulla base dei dati reali ottenuti con le prove di conformità dei veicoli in circolazione, che devono essere forniti dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2003, le prescrizioni di cui al presente punto potranno essere rivedute, considerando a) se la definizione di fonte di emissioni fuori linea debba essere modificata per quanto riguarda i veicoli omologati in base ai valori limite indicati nella riga B della tabella al punto 5.3.1.4 dell'allegato; b) se la procedura di individuazione delle fonti di emissioni fuori linea debba essere modificata e c) se le procedure di prova di conformità dei veicoli in circolazione debbano essere sostituite al momento opportuno con una nuova procedura statistica. Se del caso, la Commissione proporrà le necessarie modifiche secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

(**) Per ogni veicolo, la "zona intermedia" è determinata come segue: il veicolo presenta le condizioni di cui al punto 3.2.1 o al punto 3.2.2 e inoltre il valore misurato per lo stesso inquinante regolamentato è inferiore ad un livello che è determinato moltiplicando per un fattore 2,5 il valore limite per lo stesso inquinante regolamentato indicato nella riga A della tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I.

(***) Per ogni veicolo, la "zona rifiuto" è determinata come segue: il valore misurato per un inquinante regolamentato è superiore ad un livello che è determinato moltiplicando per un fattore 2,5 il valore limite per lo stesso inquinante regolamentato indicato nella riga A della tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I.»

b) Al punto 4.2, la dicitura «(cfr. figura I/7)» è sostituita dalla dicitura: «(cfr. figura I.9)».

c) «Figura I.7» diventa «Figura I.9: Verifica della conformità dei veicoli in circolazione — selezione e prova dei veicoli».

Nella figura I.9 la parola «no» posta immediatamente sopra il rombo nella parte inferiore destra della figura è sostituita da «no, o incerto».

d) È inserita la seguente figura 1.8:

«*Figura 1.8*

(1) In questo caso, per AO s'intende l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione in base alla direttiva 70/220/CEE.»

B. **L'allegato II è modificato nel modo seguente:**

1) È aggiunto il punto 3.2.12.2.8.6 seguente:

«3.2.12.2.8.6. I costruttori del veicolo sono tenuti a comunicare le informazioni complementari sottoelencate per permettere la fabbricazione di pezzi di ricambio o di manutenzione compatibili con il sistema OBD, di dispositivi di diagnosi e di attrezzature di prova, a meno che tali informazioni non siano coperte da diritti di proprietà intellettuale o consistano in cognizioni specifiche di cui siano depositari il costruttore o i fornitori del costruttore del dispositivo d'origine.

Le informazioni indicate qui di seguito devono essere riprese all'appendice 2 del certificato di omologazione CE (cfr. allegato X della presente direttiva).

3.2.12.2.8.6.1. Indicazione del tipo e del numero dei cicli di precondizionamento utilizzati per l'omologazione iniziale del veicolo.

3.2.12.2.8.6.2. Descrizione del tipo di ciclo di dimostrazione del sistema OBD utilizzato per l'omologazione iniziale del veicolo per quanto riguarda il componente controllato dal sistema OBD.

3.2.12.2.8.6.3. Elenco completo dei componenti controllati nel quadro del dispositivo d'individuazione degli errori e d'attivazione della spia di malfunzionamento MI (numero fisso di cicli di guida o metodo statistico), compreso l'elenco dei parametri secondari pertinenti misurati per ogni componente controllato dal sistema OBD: elenco di tutti i codici d'uscita OBD e formati (con una spiegazione per ciascuno) utilizzati per i singoli componenti del gruppo propulsore relativi alle emissioni e per i singoli componenti non relativi alle emissioni, quando il monitoraggio del componente è utilizzato per determinare l'attivazione dell'MI. Deve essere fornita in particolare un'esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio $05 Test ID $21 a FF e per i dati relativi al servizio $06. Nel caso di tipi di veicolo che utilizzano un collegamento di comunicazione conforme alla norma ISO 15765-4 "Veicoli stradali — Diagnosi su Controller Area Network (CAN) — Parte 4: Prescrizioni per i sistemi relativi alle emissioni" deve essere fornita un'esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio $06 Test ID $00 a FF, per ogni ID di monitor OBD supportato.

3.2.12.2.8.6.4. Le informazioni richieste possono essere comunicate, ad esempio, sotto forma di una tabella come quella seguente, da allegare al presente allegato.

Componente	Codice di errore	Dispositivo di controllo	Criteri di individuazione degli errori	Criteri di attivazione MI	Parametri secondari	Precondizionamento	Prova di dimostrazione
Catalizzatore	P0420	Segnali dei sensori di ossigeno 1 e 2	Differenza tra i segnali dei sensori 1 e 2	3° ciclo	Regime del motore, carico del motore, modo A/F, temperatura del catalizzatore	Due cicli di tipo I	Tipo I»

C. **L'allegato III è modificato nel modo seguente:**

1) È aggiunto il punto 2.3.5 seguente:

«2.3.5. Per i tipi di veicolo per i quali la velocità di rotazione del motore al regime di minimo è superiore a quella che si avrebbe durante le operazioni 5, 12 e 24 del ciclo urbano elementare (Parte 1), su richiesta del costruttore la frizione può essere disinnestata nel corso dell'operazione precedente.»

2) Il punto 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2. Carburante

Il carburante di riferimento appropriato utilizzato per le prove effettuate per verificare il rispetto dei valori limite di emissione indicati alla riga A della tabella figurante al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della presente direttiva deve essere conforme alle specifiche di cui alla parte A dell'allegato IX o, nel caso dei carburanti di riferimento gassosi, di cui alla parte A.1 o alla parte B dell'allegato IXa.

Il carburante di riferimento appropriato utilizzato per le prove effettuate per verificare il rispetto dei valori limite di emissione indicati alla riga B della tabella figurante al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della presente direttiva deve essere conforme alle specifiche di cui alla parte B dell'allegato IX o, nel caso dei carburanti di riferimento gassosi, di cui alla parte A.2 o alla parte B dell'allegato IXa.»

3) Nella colonna 5 della tabella III.1.2 [titolo: «Velocità (km/h)»] per l'operazione 23 leggi: «35-10».

D. **Nell'allegato VII il punto 3.4.1 è sostituito dal seguente:**

«3.4.1. Il carburante utilizzato per la prova deve essere conforme alle specifiche di cui alla parte C dell'allegato IX.»

E. **L'allegato IX è sostituito dal seguente:**

«ALLEGATO IX

A. **Specifiche dei carburanti di riferimento da utilizzare per le prove dei veicoli in relazione ai valori limite di emissione indicati alla riga A della tabella figurante al punto 5.3.1.4 dell'allegato I — prova di tipo I**

1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO DA UTILIZZARE PER LE PROVE DEI VEICOLI MUNITI DI MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA

Tipo: Benzina senza piombo

Parametro	Unità	Limiti (¹)		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Numero di ottano ricerca, RON		95,0		EN 25164
Numero di ottano motore, MON		85,0		EN 25163
Densità a 15 °C	kg/m³	748	762	ISO 3675
Pressione di vapore (metodo Reid)	kPa	56,0	60,0	EN 12
Distillazione:				
punto di ebollizione iniziale	% v/v	24	40	EN-ISO 3405
evaporato a 100 °C	% v/v	49,0	57,0	EN-ISO 3405
evaporato a 150 °C	% v/v	81,0	87,0	EN-ISO 3405
punto di ebollizione finale	°C	190	215	EN-ISO 3405
Residuo	% v/v		2	EN-ISO 3405

Parametro	Unità	Limiti (3)		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Analisi degli idrocarburi:				
olefinici	% v/v		10	ASTM D 1319
aromatici	% v/v	28,0	40,0	ASTM D 1319
benzene	% v/v		1,0	pr. EN 12177
saturi	% v/v		resto	ASTM D 1319
Rapporto carbonio/idrogeno		indicare	indicare	
Periodo di induzione (4)	min.	480		EN-ISO 7536
Tenore in ossigeno	% m/m		2,3	EN 1601
Gomma	mg/ml		0,04	EN-ISO 6246
Tenore in zolfo (5)	mg/kg		100	pr. EN ISO/DIS 14596
Corrosione del rame classe I			1	EN-ISO 2160
Tenore in piombo	mg/l		5	EN 237
Tenore in fosforo	mg/l		1,3	ASTM D 3231

(3) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". I valori limite sono stati determinati in base alla norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova". Per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra zero; per fissare un valore massimo e uno minimo, la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. Qualora si debba verificare la conformità di un carburante alle specifiche, si applica la norma ISO 4259.
(4) Il carburante può contenere inibitori antiossidanti e deattivatori dei metalli generalmente utilizzati per stabilizzare le mandate di benzina di raffineria, ma non deve contenere additivi detergenti o disperdenti né oli solventi.
(5) Deve essere indicato il tenore reale in zolfo del carburante utilizzato per le prove di tipo I.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO DA UTILIZZARE PER LA PROVA DEI VEICOLI MUNITI DI MOTORE DIESEL (AD ACCENSIONE SPONTANEA)

Tipo: Carburante Diesel

Parametro	Unità	Limiti (1)		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Numero di cetano (2)		52,0	54,0	EN-ISO 5165
Densità a 15 °C	kg/m³	833	837	EN-ISO 3675
Distillazione:				
punto 50 %	°C	245		EN-ISO 3405
punto 95 %	°C	345	350	EN-ISO 3405
punto di ebollizione finale	°C		370	EN-ISO 3405

Parametro	Unità	Limiti (1)		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Punto di infiammabilità	°C	55		EN 22719
CFPP (punto di occlusione filtro freddo)	°C		5	EN 116
Viscosità a 40 °C	mm²/s	2,5	3,5	EN-ISO 3104
Idrocarburi aromatici policiclici	% m/m	3	6,0	IP 391
Tenore in zolfo (3)	mg/kg		300	Pr. EN-ISO/DIS 14596
Corrosione del rame			1	EN-ISO 2160
Carbonio di sul 10 % del residuo distillato	% m/m		0,2	EN-ISO 10370
Tenore in ceneri	% m/m		0,01	EN-ISO 6245
Tenore in acqua	% m/m		0,02	EN-ISO 12937
Indice di neutralizzazione (acido forte)	mg KOH/g		0,02	ASTM D 974-95
Resistenza all'ossidazione (4)	mg/ml		0,025	EN-ISO 12205
Metodo nuovo e migliorato in sviluppo per gli aromatici policiclici	% m/m			EN 12916

(1) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". I valori limite sono stati determinati in base alla norma ISO 4259 "*Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova*". Per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra zero; per fissare un valore massimo e uno minimo, la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. Qualora si debba verificare la conformità di un carburante alle specifiche, si applica la norma ISO 4259.

(2) L'intervallo del numero di cetano non è conforme all'intervallo minimo prescritto di 4R. Tuttavia, in caso di controversia tra il fornitore e l'utilizzatore del carburante, può essere applicata la norma ISO 4259, a condizione di effettuare ripetute misurazioni, in numero sufficiente ad ottenere la precisione necessaria, anziché ricorrere ad una misurazione unica.

(3) Deve essere indicato il tenore reale in zolfo del carburante utilizzato per le prove di tipo I.

(4) Anche se la resistenza all'ossidazione è controllata, è probabile che la durata di conservazione sia limitata. È opportuno consultare il fornitore circa le condizioni e la durata dello stoccaggio.

B. **Specifiche dei carburanti di riferimento da utilizzare per le prove dei veicoli in relazione ai valori limite di emissione indicati alla riga B della tabella figurante al punto 5.3.1.4 dell'allegato I — prova di tipo I**

1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO DA UTILIZZARE PER LE PROVE DEI VEICOLI MUNITI DI MOTORE AD ACCENSIONE COMANDATA

Tipo: Benzina senza piombo

Parametro	Unità	Limiti [1]		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Numero di ottano "Ricerca", RON		95,0		EN 25164
Numero di ottano "Motore", MON		85,0		EN 25163
Densità a 15 °C	kg/m³	740	754	ISO 3675
Pressione di vapore (metodo Reid)	kPa	56,0	60,0	pr EN ISO 13016-1 (DVPE)
Distillazione:				
evaporato a 70 °C	% v/v	24,0	40,0	EN-ISO 3405
evaporato a 100 °C	% v/v	50,0	58,0	EN-ISO 3405
evaporato a 150 °C	% v/v	83,0	89,0	EN-ISO 3405
punto di ebollizione finale	°C	190	210	EN-ISO 3405
Residuo	% v/v		2,0	EN-ISO 3405
Analisi degli idrocarburi:				
olefinici	% v/v		10,0	ASTM D 1319
aromatici	% v/v	29,0	35,0	ASTM D 1319
benzene	% v/v		1,0	pr. EN 12177
saturi	% v/v	resto		ASTM D 1319
Rapporto carbonio/idrogeno		indicare		
Periodo di induzione [2]	minuti	480		EN-ISO 7536
Tenore in ossigeno	% m/m		1,0	EN 1601
Gomma	mg/ml		0,04	EN-ISO 6246
Tenore in zolfo [3]	mg/kg		10	ASTM D 5453
Corrosione del rame			classe 1	EN-ISO 2160

Parametro	Unità	Limiti [1]		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Tenore in piombo	mg/l		5	EN 237
Tenore in fosforo	mg/l		1,3	ASTM D 3231

[1] I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". I valori limite sono stati determinati in base alla norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi   Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova". Per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra zero; per fissare un valore massimo e uno minimo, la differenza minima è 4R (R   riproducibilità). Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. Qualora si debba verificare la conformità di un carburante alle specifiche, si applica la norma ISO 4259.

[2] Il carburante può contenere inibitori antiossidanti e deattivatori dei metalli generalmente utilizzati per stabilizzare le mandate di benzina di raffineria, ma non deve contenere additivi detergenti o disperdenti né oli solventi.

[3] Deve essere indicato il tenore reale in zolfo del carburante utilizzato per le prove di tipo I.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO DA UTILIZZARE PER LA PROVA DEI VEICOLI MUNITI DI MOTORE DIESEL (AD ACCENSIONE SPONTANEA)

Tipo: Carburante Diesel

Parametro	Unità	Limiti [1]		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Numero di cetano [2]		52,0	54,0	EN-ISO 5165
Densità a 15 °C	kg/m³	833	837	EN-ISO 3675
Distillazione:				
punto 50 %	°C	245		EN-ISO 3405
punto 95 %	°C	345	350	EN-ISO 3405
punto di ebollizione finale	°C		370	EN-ISO 3405
Punto di infiammabilità	°C	55		EN 22719
CFPP (punto di occlusione filtro freddo)	°C		5	EN 116
Viscosità a 40 °C	mm²/s	2,3	3,3	EN-ISO 3104
Idrocarburi aromatici policiclici	% m/m	3,0	6,0	IP 391
Tenore in zolfo [3]	mg/kg		10	ASTM D 5453
Corrosione del rame			classe 1	EN-ISO 2160
Carbonio di sul 10 % del residuo del distillato	% m/m		0,2	EN-ISO 10370
Tenore in ceneri	% m/m		0,01	EN-ISO 6245

Parametro	Unità	Limiti (1)		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Tenore in acqua	% m/m		0,02	EN-ISO 12937
Indice di neutralizzazione (acido forte)	mg KOH/g		0,02	ASTM D 974
Resistenza all'ossidazione (4)	mg/ml		0,025	EN-ISO 12205
Untuosità (diametro del segno d'usura, test HFRR a 60 °C)	mm		400	CEC F-06-A-96
Esteri metilici di acidi grassi	vietati			

(1) I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". I valori limite sono stati determinati in base alla norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova". Per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra zero; per fissare un valore massimo e uno minimo, la differenza minima è 4R (R = riproducibilità). Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. Qualora si debba verificare la conformità di un carburante alle specifiche, si applica la norma ISO 4259.

(2) L'intervallo del numero di cetano non è conforme all'intervallo minimo prescritto di 4R. Tuttavia, in caso di controversia tra il fornitore e l'utilizzatore del carburante, può essere applicata la norma ISO 4259, a condizione di effettuare ripetute misurazioni, in numero sufficiente ad ottenere la precisione necessaria, anziché ricorrere ad una misurazione unica.

(3) Deve essere indicato il tenore reale in zolfo del carburante utilizzato per le prove di tipo I.

(4) Anche se la resistenza all'ossidazione è controllata, è probabile che la durata di conservazione sia limitata. È opportuno consultare il fornitore circa le condizioni e la durata dello stoccaggio.

C. Specifiche del carburante di riferimento da utilizzare per la prova a bassa temperatura ambiente dei veicoli muniti di motore ad accensione comandata — prova di tipo VI

Tipo: Benzina senza piombo

Parametro	Unità	Limiti (1)		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Numero di ottano "Ricerca", RON		95,0		EN 25164
Numero di ottano "Motore", MON		85,0		EN 25163
Densità a 15 °C	kg/m³	740	754	ISO 3675
Pressione di vapore (metodo Reid)	kPa	56,0	95,0	pr. EN ISO 13016-1 (DVPE)
Distillazione:				
evaporato a 70 °C	% v/v	24,0	40,0	EN-ISO 3405
evaporato a 100 °C	% v/v	50,0	58,0	EN-ISO 3405
evaporato a 150 °C	% v/v	83,0	89,0	EN-ISO 2405
punto di ebollizione finale	°C	190	210	EN-ISO 3405

Parametro	Unità	Limiti [1]		Metodo di prova
		Minimo	Massimo	
Residuo	% v/v		2,0	EN-ISO 3405
Analisi degli idrocarburi:				
olefinici	% v/v		10,0	ASTM D 1319
aromatici	% v/v	29,0	35,0	ASTM D 1319
benzene	% v/v		1,0	pr. EN 12177
saturi	% v/v	resto		ASTM D 1319
Rapporto carbonio/idrogeno		indicare		
Periodo di induzione [2]	minuti	480		EN-ISO 7536
Tenore in ossigeno	% m/m		1,0	EN 1601
Gomma	mg/ml		0,04	EN-ISO 6246
Tenore in zolfo [3]	mg/kg		10	ASTM D 5453
Corrosione del rame			classe 1	EN-ISO 2160
Tenore in piombo	mg/l		5	EN 237
Tenore in fosforo	mg/l		1,3	ASTM D 3231

[1] I valori indicati nelle specifiche sono "valori effettivi". I valori limite sono stati determinati in base alla norma ISO 4259 "Prodotti petroliferi — Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova". Per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra zero; per fissare un valore massimo e uno minimo, la differenza minima è 4R (R — riproducibilità). Nonostante questa misura, necessaria per ragioni tecniche, il produttore di carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R o il valore medio nel caso in cui siano indicati i limiti massimo e minimo. Qualora si debba verificare la conformità di un carburante alle specifiche, si applica la norma ISO 4259.

[2] Il carburante può contenere inibitori antiossidanti e deattivatori dei metalli generalmente utilizzati per stabilizzare le mandate di benzina di raffineria, ma non deve contenere additivi detergenti o disperdenti né oli solventi.

[3] Deve essere indicato il tenore reale in zolfo del carburante utilizzato per le prove di tipo I.»

F. **L'allegato IXa è modificato nel modo seguente:**

«ALLEGATO IXa

SPECIFICHE DEI CARBURANTI DI RIFERIMENTO GASSOSI

A. **Caratteristiche tecniche dei carburanti di riferimento GPL**

1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CARBURANTI DI RIFERIMENTO GPL UTILIZZATI PER LE PROVE DEI VEICOLI IN RELAZIONE AI VALORI LIMITE DI EMISSIONE INDICATI ALLA RIGA A DELLA TABELLA FIGURANTE AL PUNTO 5.3.1.4 DELL'ALLEGATO I — PROVA DI TIPO I

Parametro	Unità	Carburante A	Carburante B	Metodo di prova
Composizione:				ISO 7941
C_3	% vol	30 ± 2	85 ± 2	

Parametro	Unità	Carburante A	Carburante B	Metodo di prova
C_4	% vol	resto	resto	
< C_3, > C_4	% vol	max 2	max 2	
Olefine	% vol	max 12	max 15	
Residuo all'evaporazione	mg/kg	max 50	max 50	ISO 13757
Acqua a 0 °C		assente	assente	ispezione visiva
Tenore totale in zolfo	mg/kg	max 50	max 50	EN 24260
Solfuro di idrogeno		assente	assente	ISO 8819
Corrosione del rame	valutazione	classe 1	classe 1	ISO 6251 (1)
Odore		caratteristico	caratteristico	
Numero d'ottano del motore		min 89	min 89	EN 589, allegato B

(1) La determinazione della presenza di materiali corrosivi secondo questo metodo può risultare imprecisa se il campione contiene inibitori della corrosione o altri prodotti chimici che diminuiscono la corrosività del campione nei confronti della striscia di rame. È pertanto vietata l'aggiunta di tali composti al solo scopo di falsare il metodo di prova.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI CARBURANTI DI RIFERIMENTO GPL UTILIZZATI PER LE PROVE DEI VEICOLI IN RELAZIONE AI VALORI LIMITE DI EMISSIONE INDICATI ALLA RIGA B DELLA TABELLA FIGURANTE AL PUNTO 5.3.1.4 DELL'ALLEGATO I PROVA DI TIPO I

Parametro	Unità	Carburante A	Carburante B	Metodo di prova
Composizione:				ISO 7941
C_3	% vol	30 ± 2	85 ± 2	
C_4	% vol	resto	resto	
< C_3, > C_4	% vol	max 2	max 2	
Olefine	% vol	max 12	max 15	
Residuo all'evaporazione	mg/kg	max 50	max 50	ISO 13757
Acqua a 0 °C		assente	assente	ispezione visiva
Tenore totale in zolfo	mg/kg	max 10	max 10	EN 24260
Solfuro di idrogeno		assente	assente	ISO 8819

Parametro	Unità	Carburante A	Carburante B	Metodo di prova
Corrosione del rame	valutazione	classe 1	classe 1	ISO 6251 (1)
Odore		caratteristico	caratteristico	
Numero d'ottano del motore		min 89	min 89	EN 589, allegato B

(1) La determinazione della presenza di materiali corrosivi secondo questo metodo può risultare imprecisa se il campione contiene inibitori della corrosione o altri prodotti chimici che diminuiscono la corrosività del campione nei confronti della striscia di rame. È pertanto vietata l'aggiunta di tali composti al solo scopo di falsare il metodo di prova.

B. **Caratteristiche tecniche dei carburanti di riferimento GN**

Caratteristiche	Unità	Base	Limiti		Metodo di prova
			Min	Max	
Carburante di riferimento G_{20}					
Composizione:					
Metano	% mole	100	99	100	ISO 6974
Altro (1)	% mole			1	ISO 6974
N_2	% mole				ISO 6974
Tenore in zolfo	mg/m³ (2)			10	ISO 6326-5
Indice di Wobbe (netto)	MJ/m³ (3)	48,2	47,2	49,2	
Carburante di riferimento G25					
Composizione:					
Metano	% mole	86	84	88	ISO 6974
Altro (1)	% mole			1	ISO 6974
N_2	% mole	14	12	16	ISO 6974
Tenore in zolfo	mg/m³ (2)			10	ISO 6326-5
Indice di Wobbe (netto)	MJ/m³ (3)	39,4	38,2	40,6	

(1) Inerti (diversi da N_2) + C_2 + C_2.
(2) Valore da determinare a 293,2 K (20 °C) e 101,3 kPa.
(3) Valore da determinare a 273,2 K (0 °C) e 101,3 kPa.

G. **L'allegato X è modificato nel modo seguente:**

1) La terza riga del titolo è sostituita dalla seguente:

«CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE».

2) Il punto 1.8.1.1 è sostituito dal seguente:

«1.8.1.1. Ripetere la tabella per tutti i carburanti GPL O GN di riferimento, indicando se i risultati sono misurati o calcolati, e per il risultato finale (unico) delle emissioni del veicolo a GPL o GN. Se si tratta di un veicolo bicarburante, indicare il risultato per la benzina e ripetere la tabella per tutti i carburanti GPL o GN di riferimento, indicando se i risultati sono misurati o calcolati, e per il risultato finale (unico) delle emissioni del veicolo a GPL o GN.»

3) «Appendice» diventa «Appendice 1» e il titolo è sostituito dal seguente: «Addendum al certificato di omologazione CE n. ...».

4) È aggiunto il seguente punto 1.10 dell'appendice 1:

«1.10. Convertitori catalitici

1.10.1. Convertitore catalitico d'origine sottoposto alle prove relative a tutte le prescrizioni pertinenti della presente direttiva.

1.10.1.1. Marca e tipo del convertitore catalitico d'origine figuranti al punto 3.2.12.2.1 dell'allegato II della presente direttiva (scheda informativa):

1.10.2. Convertitore catalitico di ricambio d'origine sottoposto alle prove relative a tutte le prescrizioni pertinenti della presente direttiva.

1.10.2.1. Marca (marche) e tipo (tipi) del convertitore catalitico di ricambio d'origine figuranti al punto 3.2.12.2.1 dell'allegato II della presente direttiva (scheda informativa):»

5) È aggiunta l'appendice 2 seguente:

«Appendice 2

Dati relativi al sistema OBD

Come indicato al punto 3.2.12.2.8.6 della scheda informativa, i dati di cui alla presente appendice sono forniti dal costruttore del veicolo per permettere la fabbricazione di pezzi di ricambio o di manutenzione compatibili con il sistema OBD, di dispositivi di diagnosi e di attrezzature di prova, a meno che tali informazioni non siano coperte da diritti di proprietà intellettuale o consistano in cognizioni specifiche del costruttore o dei fornitori del costruttore del dispositivo d'origine.

La presente appendice sarà messa a disposizione, senza discriminazioni, di ogni fabbricante di parti, di dispositivi di diagnosi o di attrezzature di prova che ne faccia richiesta.

1. Indicazione del tipo e del numero di cicli di precondizionamento utilizzati per l'omologazione iniziale del veicolo.

2. Descrizione del tipo di ciclo di dimostrazione del sistema OBD utilizzato per l'omologazione iniziale del veicolo per quanto riguarda il componente controllato dal sistema OBD.

3. Elenco completo dei componenti controllati nel quadro del dispositivo d'individuazione degli errori e d'attivazione del MI (numero fisso di cicli di guida o metodo statistico), compreso l'elenco dei parametri secondari pertinenti misurati per ogni componente controllato dal sistema OBD: elenco di tutti i codici d'uscita OBD e formati (con una spiegazione per ciascuno) utilizzati per i singoli componenti del gruppo propulsore relativi alle emissioni e per i singoli componenti non relativi alle emissioni, quando il monitoraggio del componente è utilizzato per determinare l'attivazione dell'MI. Deve essere fornita in particolare un'esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio $05 Test ID $21 a FF e per i dati relativi al servizio $06. Nel caso di tipi di veicolo che utilizzano un collegamento di comunicazione conforme alla norma ISO 15765-4 "Veicoli stradali — Diagnosi su Controller Area Network (CAN) — Parte 4: Prescrizioni per i sistemi relativi alle emissioni" deve essere fornita un'esauriente spiegazione per i dati relativi al servizio $06 Test ID $00 a FF, per ogni ID di monitor OBD supportato.

Le informazioni richieste possono essere comunicate sotto forma di una tabella come quella seguente.

Componente	Codice di errore	Dispositivo di controllo	Criteri d'individuazione degli errori	Criteri di attivazione MI.	Parametri secondari	Precondizionamento	Prova di dimostrazione
Catalizzatore	P0420	Segnali dei sensori di ossigeno 1 e 2	Differenza tra i segnali dei sensori 1 e 2	3° ciclo	Regime del motore, carico del motore, modo A/F, temperatura del cataliz-zatore	Due cicli di tipo I	Tipo I»

II. **L'allegato XI è modificato nel modo seguente:**

1) Il punto 2.6 è sostituito dal seguente:

«2.6. "malfunzionamento", il guasto di un componente o sistema relativo alle emissioni tale da determinare un livello di emissioni superiore ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato o l'incapacità del sistema OBD di soddisfare i requisiti fondamentali di cui al presente allegato».

2) Il punto 3.5.2 è sostituito dal seguente:

«3.5.2. Nel caso di sistemi che richiedono in media più di due cicli di condizionamento per l'attivazione dell'MI, il costruttore deve presentare dati e/o una valutazione tecnica che dimostrino in modo adeguato che il sistema di controllo è ugualmente efficace e tempestivo nel rilevare il deterioramento di un elemento. Non sono ammessi sistemi che richiedono in media più di dieci cicli di guida per attivare l'MI. L'MI deve inoltre entrare in funzione ogni volta che i comandi del motore si trovano in una fase di modo standard di emissione stabile se vengono superati i limiti delle emissioni di cui al punto 3.3.2 o se il sistema OBD è incapace di soddisfare i requisiti fondamentali di controllo specificati al punto 3.3.3 o al punto 3.3.4 del presente allegato. L'MI deve fornire un segnale distinto, ad esempio una luce intermittente, ogni volta che si verifica una accensione irregolare del motore che potrebbe provocare un guasto al catalizzatore, secondo quanto specificato dal costruttore. L'MI deve attivarsi quando l'iniezione del veicolo è attivata (chiave in posizione di contatto) prima dell'avviamento del motore e disattivarsi dopo l'avviamento del motore se non è stato accertato alcun malfunzionamento.»

3) Il punto 3.6 è sostituito dal seguente:

«3.6. Il sistema OBD deve registrare il codice o i codici che indicano lo stato del sistema di controllo delle emissioni. Si devono usare codici differenti per individuare i sistemi di controllo delle emissioni che funzionano correttamente e quelli che richiedono un ulteriore utilizzo del veicolo per poter essere valutati appieno. Se l'MI è attivato a causa di un deterioramento o malfunzionamento o del passaggio al modo standard di emissione stabile, deve essere memorizzato un codice di guasto che identifica il tipo di malfunzionamento. Un codice di guasto deve anche essere memorizzato nei casi di cui ai punti 3.3.3.5 e 3.3.4.5 del presente allegato.»

4) È aggiunto il punto 3.9 seguente:

«3.9. Veicoli a gas bicarburante

3.9.1. Per i veicoli a gas bicarburante, le procedure:

attivazione della spia di malfunzionamento (MI) (cfr. punto 3.5 del presente allegato),

memorizzazione del codice di guasto (cfr. punto 3.6 del presente allegato),

disattivazione della spia MI (cfr. punto 3.7 del presente allegato),

cancellazione di un codice di guasto (cfr. punto 3.8 del presente allegato),

sono eseguite l'una indipendentemente dall'altra quando il veicolo funziona a benzina o a gas. Quando il veicolo funziona a benzina, il risultato delle procedure di cui sopra non è influenzato quando il veicolo funziona a gas. Quando il veicolo funziona a gas, il risultato delle procedure di cui sopra non è influenzato quando il veicolo funziona a benzina.

In deroga a questa prescrizione, il codice di stato (descritto al punto 3.6 del presente allegato) indica che i sistemi di controllo sono stati valutati appieno per entrambi i tipi di carburante (benzina e gas) quando i sistemi di controllo sono stati valutati appieno per un tipo di carburante.»

5) I punti 4.4 e 4.5 sono sostituiti dal seguente:

«4.4. Anteriormente o al momento dell'omologazione non è ammessa alcuna anomalia in relazione alle prescrizioni del punto 6.5 con l'eccezione del punto 6.5.3.4 dell'appendice 1 del presente allegato. Questo punto non si applica ai veicoli a gas bicarburante.

4.5. Veicoli a gas bicarburante

4.5.1. In deroga alle prescrizioni del punto 3.9.1. e qualora il fabbricante ne faccia richiesta, l'autorità di omologazione accetta le anomalie seguenti come conformi alle prescrizioni del presente allegato ai fini dell'omologazione dei veicoli a gas bicarburante:

cancellazione di codici di guasto, della distanza percorsa e di un'informazione "congelata" (trama fissa) dopo 40 cicli di riscaldamento del motore, indipendentemente dal carburante utilizzato,

attivazione della spia di malfunzionamento (MI) con entrambi i tipi di carburante (benzina e gas) dopo l'individuazione di un malfunzionamento con uno dei tipi di carburante,

disattivazione della spia MI dopo tre cicli di guida consecutivi nel corso dei quali non sono individuati malfunzionamenti, indipendentemente dal carburante utilizzato,

uso di due codici di stato, uno per ciascun tipo di carburante.

A richiesta del costruttore, altre opzioni possono essere autorizzate dall'autorità di omologazione.

4.5.2. In deroga alle prescrizioni del punto 6.6.1 dell'appendice 1 del presente allegato, e qualora il fabbricante ne faccia richiesta, l'autorità di omologazione accetta le anomalie seguenti come conformi alle prescrizioni del presente allegato ai fini della valutazione e della trasmissione dei segnali diagnostici:

trasmissione dei segnali diagnostici per il carburante utilizzato con un unico indirizzo di partenza,

valutazione di una serie di segnali diagnostici per entrambi i tipi di carburante (corrispondente alla valutazione dei veicoli a gas monocarburante e indipendentemente dal carburante utilizzato),

selezione di una serie di segnali diagnostici (associati a uno dei due tipi di carburante) mediante la posizione dell'interruttore del carburante.

A richiesta del costruttore, altre opzioni possono essere autorizzate dall'autorità di omologazione.»

6) Il punto 4.6 diventa punto 4.7.

7) È inserito il punto 4.6 seguente:

«4.6. Durata dell'anomalia

4.6.1. Un'anomalia può protrarsi per due anni dopo l'omologazione del tipo di veicolo, a meno che non possa essere adeguatamente dimostrato che, per correggere tale anomalia, è necessaria una modifica sostanziale dell'hardware del veicolo e un ulteriore lasso di tempo superiore a due anni per l'adeguamento. In questo caso, un'anomalia può protrarsi per un periodo non superiore a tre anni.

4.6.1.1. Nel caso di un veicolo a gas bicarburante, un'anomalia ammessa ai sensi del punto 4.5 può protrarsi per tre anni dopo l'omologazione del tipo di veicolo, a meno che non possa essere adeguatamente dimostrato che, per correggere tale anomalia, è necessaria una modifica sostanziale dell'hardware del veicolo e un ulteriore lasso di tempo superiore a tre anni per l'adeguamento. In questo caso, un'anomalia può protrarsi per un periodo non superiore a quattro anni.

4.6.2. Il costruttore può richiedere che l'autorità che ha rilasciato l'omologazione ammetta un'anomalia con effetto retroattivo se tale anomalia si è manifestata dopo che è stata rilasciata l'omologazione originaria. In questo caso, l'anomalia può protrarsi per due anni dopo la notifica dell'autorità di omologazione, a meno che non possa essere adeguatamente dimostrato che, per correggere tale anomala, è necessaria una modifica sostanziale dell'hardware del veicolo e un ulteriore lasso di tempo superiore a due anni per l'adeguamento. In questo caso, un'anomalia può protrarsi per un periodo non superiore a tre anni.»

8) È aggiunto il punto 5 seguente:

«5. ACCESSO AI DATI RELATIVI AL SISTEMA OBD

5.1. Le domande di omologazione o di modifica di un'omologazione presentate ai sensi dell'articolo 3 o dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE devono essere corredate dei dati riguardanti il sistema OBD del veicolo. Tali dati permettono ai fabbricanti di componenti di ricambio o di adeguamento di assicurarne la compatibilità con i sistemi OBD dei veicoli ed evitare malfunzionamenti. Tali dati permettono inoltre ai fabbricanti di dispositivi di diagnosi e di attrezzature di prova di fabbricare dispositivi e attrezzature che forniscano una diagnosi efficace e precisa dei sistemi OBD dei veicoli.

5.2. L'autorità preposta all'omologazione mette a disposizione, senza discriminazioni, di ogni fabbricante di componenti, dispositivi di diagnosi o attrezzature di prova che ne faccia richiesta l'appendice 2 del certificato di omologazione CE, contenente tutte le informazioni utili riguardanti il sistema OBD.

5.2.1. Se l'autorità di omologazione riceve da un fabbricante di componenti, dispositivi di diagnosi o attrezzature di prova una domanda di informazioni circa il sistema OBD di un veicolo che è stato omologato sulla base di una precedente versione della direttiva 70/220/CEE,

- l'autorità di omologazione invita, entro 30 giorni, il costruttore del veicolo in questione a comunicargli le informazioni di cui al punto 3.2.12.2.8.6 dell'allegato II. Le disposizioni del punto 3.2.12.2.8.6, secondo paragrafo, non si applicano,

- il costruttore comunica queste informazioni all'autorità di omologazione entro due mesi dalla domanda,

- l'autorità di omologazione trasmette queste informazioni alle autorità di omologazione degli Stati membri: l'autorità che ha rilasciato l'omologazione iniziale acclude queste informazioni all'allegato II della documentazione di omologazione del veicolo.

La disposizione di cui sopra non invalida le omologazioni precedentemente rilasciate in base della direttiva 70/220/CEE né osta all'estensione di tali omologazioni alle condizioni previste dalla direttiva in base alla quale esse sono state inizialmente rilasciate.

5.2.2. Queste informazioni possono essere richieste soltanto per parti di ricambio o di manutenzione che sono oggetto di un'omologazione CE o per componenti di sistemi che sono oggetto di un'omologazione CE.

5.2.3. Nella domanda di informazioni devono essere indicate con precisione le caratteristiche del modello di veicolo in questione e deve essere specificato che le informazioni sono richieste in vista dello sviluppo di parti o di componenti di ricambio o di adeguamento di dispositivi di diagnosi o attrezzature di prova.»

I. **L'appendice 1 dell'allegato XI è modificata nel modo seguente:**

1) Il punto 3.2 è sostituito dal seguente:

«3.2. Carburante

Per la prova deve essere utilizzato il carburante di riferimento appropriato specificato nell'allegato IX per la benzina e per il carburante diesel e nell'allegato IXa per i carburanti GPL e GN. Il tipo di carburante per ciascun tipo di guasto da sottoporre a prova (descritto al punto 6.3 della presente appendice) può essere scelto dall'autorità di omologazione tra i carburanti di riferimento specificati nell'allegato IXa per la prova di un veicolo a gas monocarburante e tra i carburanti di riferimento specificati nell'allegato IX o nell'allegato IXa per la prova di un veicolo a gas bicarburante. Il tipo di carburante scelto non deve essere cambiato nel corso di alcuna delle fasi della prova (descritte ai punti 2.1-2.3 della presente appendice). Nel caso sia utilizzato come carburante il GPL o il GN è consentito avviare il motore a benzina e passare al GPL o al GN dopo un periodo di tempo predeterminato controllato automaticamente e non modificabile dal guidatore.»

2) I punti 6.3.1.4 e 6.3.1.5 sono sostituiti dai seguenti:

«6.3.1.4. Disinnesto elettrico di tutti gli altri componenti che interessano le emissioni collegati a un computer di controllo del gruppo propulsore (se attivato col tipo di carburante scelto).

6.3.1.5. Disinnesto elettrico del dispositivo elettronico di spurgo delle evaporazioni (se montato sul veicolo e se attivato col tipo di carburante scelto). La prova di tipo I non è effettuata per questo tipo di guasto specifico.»

3) I punti 6.4.1.5 e 6.4.1.6 sono sostituiti dai seguenti:

«6.4.1.5. Disinnesto elettrico del dispositivo elettronico di spurgo delle evaporazioni (se montato sul veicolo e se attivato col tipo di carburante scelto).

6.4.1.6. Disinnesto elettrico di tutti gli altri componenti del gruppo propulsore che interessano le emissioni collegati a un computer, che producano emissioni superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2 del presente allegato (se attivato col tipo di carburante scelto).»

4) Il punto 6.5.3 è sostituito dal seguente:

«6.5.3. L'accesso al sistema di diagnosi per il controllo delle emissioni deve essere normalizzato e illimitato; il sistema deve essere conforme alle norme ISO e/o alle specifiche SAE sottoindicate.

6.5.3.1. Per i collegamenti tra gli strumenti di bordo e quelli esterni si applica una delle norme seguenti, con le restrizioni indicate:

ISO 9141 — 2: 1994 (modifica 1996) "Veicoli stradali — Sistemi di diagnosi — Parte 2: Prescrizioni per lo scambio di dati digitali (CARB)";

SAE J1850: marzo 1998: interfaccia rete comunicazione di dati di classe B (SAE J1850). I messaggi relativi alle emissioni devono utilizzare il controllo di ridondanza ciclica (CRC) e l'intestazione a tre byte e non devono utilizzare separazioni tra i byte né sommare i controlli;

ISO 14230 — Parte 4 "Veicoli stradali — Protocollo 'Keyword 2000' per i sistemi di diagnosi — Parte 4: Prescrizioni per i sistemi relativi alle emissioni" datata 1º novembre 2001;

ISO DIS 15765-4 "Veicoli stradali — Diagnosi su Controller Area Network (CAN) — Parte 4: Prescrizioni per i sistemi relativi alle emissioni".

6.5.3.2. L'apparecchiatura di prova e gli strumenti di diagnosi necessari per comunicare con i sistemi OBD devono essere almeno conformi alle specifiche funzionali di cui alla norma ISO DIS 15031-4 "Veicoli stradali — Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni — Parte 4: Apparecchiatura di prova esterna", datata 1º novembre 2001.

6.5.3.3. I dati diagnostici di base (specificati al punto 6.5.1) e le informazioni per il controllo bidirezionale devono essere forniti utilizzando il formato e le unità descritti nella norma ISO DIS 15031-5 "Veicoli stradali — Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni — Parte 5: Servizi di diagnosi relativi alle emissioni", datata 1º novembre 2001, ed essere accessibili per mezzo di uno strumento di diagnosi conforme alle prescrizioni della norma ISO DIS 15031-4.

Il costruttore del veicolo comunica ad un organismo nazionale di normalizzazione particolari di tutti i dati diagnostici relativi alle emissioni, per es. PID, ID monitor OBD, ID prova non specificati nella norma ISO DIS 15031-5, ma relativi alla presente direttiva.

6.5.3.4. Quando viene memorizzato un codice di guasto, il costruttore deve individuare il guasto servendosi del codice di guasto più appropriato coerente con quelli precisati al punto 6.3 della norma ISO 15031-6 "Veicoli stradali — Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni — Parte 6: Definizioni dei codici diagnostici di guasto" relativi ai "codici diagnostici di guasto del sistema relativi alle emissioni". Se l'identificazione non è possibile, il costruttore può utilizzare i codici diagnostici di guasto di cui ai punti 5.3 e 5.6 della norma ISO DIS 15031-6.

I codici di guasto devono essere interamente accessibili utilizzando uno strumento diagnostico standardizzato conformemente alle prescrizioni di cui al punto 6.5.3.2. Il costruttore del veicolo comunica ad un organismo nazionale di normalizzazione particolari di tutti i dati diagnostici relativi alle emissioni, per es. PID, ID monitor OBD, ID prova non specificati nella norma ISO DIS 15031-5, ma relativi alla presente direttiva.

6.5.3.5. L'interfaccia di connessione tra il veicolo e il dispositivo di diagnosi deve essere normalizzata e conforme a tutte le prescrizioni della norma ISO DIS 15031-3 "Veicoli stradali — Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni — Parte 6: Connettore di diagnosi e relativi circuiti elettrici: caratteristiche e uso", datata 1º novembre 2001.

La posizione di montaggio deve essere approvata dall'autorità di omologazione e deve essere facilmente accessibile al personale tecnico, ma protetta in modo da evitare danni accidentali nelle normali condizioni d'uso.»

5) È aggiunto il punto 6.6 seguente:

«6.6. Veicoli a gas bicarburante

6.6.1. Per i veicoli a gas bicarburante, i segnali diagnostici (descritti al punto 6.5 dell'appendice 1 del presente allegato) per il funzionamento a benzina e per il funzionamento a gas sono valutati e trasmessi indipendentemente gli uni dagli altri. Su richiesta di uno strumento di diagnosi, i segnali diagnostici per il veicolo funzionante a benzina sono trasmessi con un indirizzo di partenza e i segnali diagnostici per il veicolo funzionante a gas sono trasmessi con un altro indirizzo di partenza. L'uso degli indirizzi di partenza è descritto nella norma ISO DIS 15031-5 "Veicoli stradali — Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni — Parte 5: Servizi di diagnosi relativi alle emissioni", datata 1º novembre 2001.»

J. **L'allegato XIII è sostituito dal seguente:**

«*ALLEGATO XIII*

OMOLOGAZIONE CE DI CONVERTITORI CATALITICI DI RICAMBIO QUALI ENTITÀ TECNICHE

1. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente allegato riguarda l'omologazione CE, quali entità tecniche a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 70/156/CEE, di convertitori catalitici destinati ad essere montati su uno più tipi di veicoli a motore o famiglie di veicoli a motore delle categorie M_1 e N_1 [1] quali pezzi di ricambio.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, s'intende per:

2.1. "convertitore catalitico d'origine": cfr. punto 2.17 dell'allegato I;

2.2. "convertitore catalitico di ricambio": cfr. punto 2.18 dell'allegato I;

2.3. "convertitore catalitico di ricambio d'origine": cfr. punto 2.19 dell'allegato I;

2.4. "tipo di convertitore catalitico", convertitori catalitici che non differiscono in relazione ad aspetti essenziali quali:

2.4.1. numero di substrati rivestiti, struttura e materiale,

2.4.2. tipo di azione catalitica (ossidazione, tre vie, ecc.),

2.4.3. volume, rapporto di area frontale e lunghezza del sostrato,

2.4.4. contenuto materiale del catalizzatore,

2.4.5. rapporto materiale del catalizzatore,

2.4.6. densità delle celle,

2.4.7. dimensioni e forma,

2.4.8. protezione termica;

2.5. "tipo di veicolo", cfr. punto 2.1 dell'allegato I;

2.6. "omologazione di un convertitore catalitico di ricambio", omologazione di un convertitore destinato ad essere montato quale pezzo di ricambio su uno o più tipi specifici di veicoli per quanto riguarda la limitazione delle emissioni di inquinanti, il livello sonoro, l'effetto sulle prestazioni del veicolo e, se del caso, il sistema OBD;

2.7. "convertitore catalitico di ricambio deteriorato", un convertitore invecchiato o deteriorato artificialmente in modo da soddisfare i requisiti di cui all'allegato XI, appendice 1, punto 1, della presente direttiva [2].

---

[1] Quali definite nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.
[2] Ai fini della prova di dimostrazione dei veicoli muniti di un motore a accensione comandata, quando il valore degli HC misurato ai sensi del punto 6.2.1 del presente allegato è superiore al valore misurato nel corso dell'omologazione del veicolo, la differenza deve essere aggiunta ai valori limite di cui al punto 3.3.2 dell'allegato XI, ai quali si applica il superamento autorizzato di cui all'allegato XI, appendice 1, punto 1.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

3.1. La domanda di omologazione CE di un tipo di convertitore catalitico di ricambio è presentata dal costruttore a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1 del presente allegato.

3.3. Nel caso di una domanda di omologazione di un convertitore catalitico di ricambio, al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:

3.3.1. Uno o più veicoli del tipo omologato in conformità della direttiva 70/220/CEE dotato o dotati di un convertitore catalitico d'origine nuovo. Tale veicolo o tali veicoli sono prescelti dal richiedente col consenso del servizio tecnico, e devono soddisfare i requisiti indicati al punto 3 dell'allegato III alla presente direttiva.

I veicoli sottoposti a prova non devono avere anomalie nei sistemi di controllo delle emissioni: eventuali parti troppo logore o male funzionanti, che diano luogo ad emissioni non soddisfacenti, devono essere riparate o sostituite. Prima della prova delle emissioni, i veicoli sottoposti a prova devono essere adeguatamente regolati e resi conformi alle specifiche del costruttore.

3.3.2. Un esemplare del tipo di convertitore catalitico di ricambio. Esso reca in modo chiaramente leggibile e indelebile il marchio del richiedente e la propria denominazione commerciale.

3.3.3. Nel caso di un convertitore catalitico di ricambio destinato ad essere montato su un veicolo dotato di un sistema OBD, un esemplare supplementare del tipo di convertitore catalitico di ricambio. Esso reca in modo chiaramente leggibile e indelebile il marchio del richiedente e la propria denominazione commerciale e deve essere stato deteriorato come indicato al punto 2.7.

4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.

4.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2 del presente allegato.

4.3. A ciascun tipo di convertitore catalitico di ricambio omologato è assegnato un numero d'omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Lo stesso Stato membro non assegna lo stesso numero ad un altro convertitore catalitico di ricambio. Lo stesso numero d'omologazione può riguardare l'uso di quel tipo di convertitore catalitico di ricambio su diversi tipi di veicolo.

5. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE

5.1. Ogni convertitore catalitico di ricambio conforme al tipo omologato a norma della presente direttiva quale entità tecnica reca un marchio di omologazione CE.

5.2. Tale marchio è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e", seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la Germania
2 per la Francia
3 per l'Italia
4 per i Paesi Bassi
5 per la Svezia
6 per il Belgio
9 per la Spagna
11 per il Regno Unito
12 per l'Austria
13 per il Lussemburgo
17 per la Finlandia
18 per la Danimarca
21 per il Portogallo
23 per la Grecia
24 per l'Irlanda

In prossimità del rettangolo figura il "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 76/220/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è 01.

5.3. Il marchio di omologazione CE di cui al punto 5.2 deve essere chiaramente leggibile e indelebile e, per quanto possibile, essere visibile quando il convertitore catalitico di ricambio è installato sul veicolo.

5.4. L'appendice 3 del presente allegato fornisce esempi del marchio di omologazione CE e dei dati relativi all'omologazione sopra menzionati.

6. PRESCRIZIONI

6.1. **Prescrizioni generali**

6.1.1. Il convertitore catalitico di ricambio deve essere progettato, costruito e suscettibile di essere installato in modo da consentire ad un veicolo di restare conforme alle disposizioni delle presente direttiva, come era originariamente, e da garantire che le emissioni di inquinanti siano efficacemente limitate lungo la durata normale del veicolo in condizioni d'impiego normali.

6.1.2. Il convertitore catalitico di ricambio deve essere installato nell'esatta posizione del convertitore catalitico d'origine, e non deve essere modificata l'ubicazione di eventuali sensori di ossigeno nel condotto di scarico.

6.1.3. Se il convertitore catalitico d'origine comprende una protezione termica, il convertitore catalitico di ricambio deve comprendere una protezione equivalente.

6.1.4. Il convertitore catalitico di ricambio deve essere duraturo, cioè progettato, costruito e suscettibile di essere installato in modo da conseguire una ragionevole resistenza ai fenomeni di corrosione e ossidazione ai quali è esposto, tenuto conto delle condizioni d'impiego del veicolo.

6.2. **Prescrizioni relative alle emissioni**

Il veicolo o i veicoli di cui al punto 3.3.1 del presente allegato, dotati di convertitore catalitico di ricambio del tipo per il quale si richiede l'omologazione, devono essere sottoposti a prova del tipo I alle condizioni descritte nel corrispondente allegato della presente direttiva, al fine di compararne le prestazioni col convertitore catalitico d'origine conformemente alla procedura descritta di seguito.

6.2.1. *Determinazione della base per la comparazione*

Il veicolo o i veicoli devono essere dotati di un convertitore catalitico d'origine nuovo (cfr. punto 3.3.1) che viene fatto funzionare in 12 cicli extraurbani (prova di tipo I, parte 2).

Dopo tale precondizionamento, il veicolo o i veicoli sono tenuti in un locale dove la temperatura rimane relativamente costante tra 293 e 303 K (20 e 30 °C). Tale condizionamento viene condotto per almeno sei ore e prosegue fino a che la temperatura dell'olio del motore e del fluido di raffreddamento sono a ± 2 K rispetto alla temperatura del locale. In seguito sono effettuate tre prove di tipo I.

6.2.2. *Prova sui gas di scarico con convertitore catalitico di ricambio*

Il convertitore catalitico di origine del veicolo o dei veicoli di prova viene sostituito dal convertitore catalitico di ricambio (cfr. punto 3.3.2) che viene fatto funzionare in 12 cicli extraurbani (prova di tipo I, parte 2).

Dopo tale precondizionamento, il veicolo o i veicoli sono tenuti in un locale dove la temperatura rimane relativamente costante tra 293 e 303 K (20 e 30 °C). Tale condizionamento viene condotto per almeno sei ore e prosegue fino a che la temperatura dell'olio del motore e del fluido di raffreddamento sono a ± 2 K rispetto alla temperatura del locale. In seguito sono effettuate tre prove di tipo I.

6.2.3. *Valutazione delle emissioni di inquinanti di veicoli dotati di convertitori catalitici di ricambio*

Il veicolo o dei veicoli di prova col convertitore catalitico d'origine devono rispettare i valori limite in base all'omologazione del veicolo o dei veicoli, compresi, se del caso, i fattori di deterioramento applicati in occasione dell'omologazione del veicolo o dei veicoli.

Le prescrizioni relative alle emissioni del veicolo o dei veicoli dotati di convertitore catalitico di ricambio si ritengono rispettate se per ciascun inquinante regolamentato (CO, HC + NO_x e particolati) sono soddisfatte le seguenti condizioni:

$M \leq 0,85\ S + 0,4\ G$

$M \leq G$

dove:

M è il valore medio delle emissioni di un singolo inquinante o della somma di due inquinanti [1] ottenuto dalle tre prove di tipo I con il convertitore catalitico di ricambio.

S è il valore medio delle emissioni di un singolo inquinante o della somma di due inquinanti [1] ottenuto dalle tre prove di tipo I con il convertitore catalitico d'origine.

G è il valore medio delle emissioni di un singolo inquinante o della somma di due inquinanti [1] in base all'omologazione del veicolo o dei veicoli, diviso, se del caso, per i fattori di deterioramento determinati conformemente al punto 6.4.

Qualora la domanda di omologazione riguardi diversi tipi di veicoli dello stesso costruttore di automobili, e purché diversi tipi di veicoli siano dotati dello stesso tipo di convertitore catalitico d'origine, la prova di tipo I può limitarsi ad almeno due veicoli prescelti con l'accordo del servizio tecnico responsabile dell'omologazione.

6.3. **Prescrizioni relative al rumore e alla contropressione allo scarico**

Il convertitore catalitico di ricambio deve soddisfare i requisiti tecnici di cui all'allegato II della direttiva 70/157/CEE.

6.4. **Prescrizioni relative alla durata**

Il convertitore catalitico di ricambio deve soddisfare i requisiti di cui al punto 5.3.5 dell'allegato I della presente direttiva, cioè prova di tipo V o fattori di deterioramento come dalla tabella di seguito riportata per i risultati delle prove di tipo I.

(1) In funzione dei valori limite definiti al punto 5.3.1.4 dell'allegato I della direttiva 70/220/CEE, nella versione in base alla quale è stato omologato il veicolo munito del convertitore catalitico d'origine.

Tabella XIII.6.4

Categoria del motore	Fattori di deterioramento				
	CO	HC (¹)	NO_x (¹)	HC + NO_x	Particolato
Accensione comandata	1,2	1,2	1,2	1,2 (²)	
Accensione spontanea	1,1		1,0	1,0	1,2

(¹) Applicabile solo ai veicoli omologati in base alla direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE o dalle successive direttive di modifica.
(²) Applicabile solo ai veicoli ad accensione comandata omologati in base alla direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 96/69/CE o da precedenti direttive.

6.5. **Prescrizioni relative alla compatibilità con il sistema OBD (applicabili soltanto ai convertitori catalitici di ricambio destinati a essere montati su veicoli dotati di un sistema OBD)**

La compatibilità con il sistema OBD deve essere dimostrata soltanto se il convertitore catalitico d'origine è stato controllato nella configurazione d'origine.

6.5.1. La compatibilità del convertitore catalitico di ricambio con il sistema OBD deve essere dimostrata utilizzando le procedure di cui all'allegato XI, appendice 1, della direttiva 98/69/CE.

6.5.2. Le disposizioni dell'allegato XI, appendice 1, della direttiva 98/69/CE applicabili ai componenti diversi dal convertitore catalitico non si applicano.

6.5.3. Il costruttore di parti di ricambio può utilizzare lo stesso precondizionamento e la stessa procedura di prova utilizzati per l'omologazione iniziale. In tal caso, l'autorità di omologazione fornisce, su richiesta e senza discriminazioni, l'appendice 2 del certificato di omologazione CE in cui sono indicati il numero e il tipo di cicli di precondizionamento e il tipo di ciclo di prova utilizzato dal costruttore del dispositivo d'origine ai fini della prova OBD del convertitore catalitico.

6.5.4. Per verificare la correttezza dell'installazione e del funzionamento di tutti gli altri componenti da esso controllati, il sistema OBD non deve indicare alcun malfunzionamento e non aver memorizzato alcun codice d'errore prima dell'installazione di un convertitore catalitico di ricambio. A tale scopo può essere utilizzata una valutazione dello stato del sistema OBD al termine delle prove di cui al punto 6.2.1 del presente allegato.

6.5.5. La spia di malfunzionamento (MI) (cfr. punto 2.5 dell'allegato XI della presente direttiva) non deve attivarsi durante il funzionamento del veicolo previsto al punto 6.2.2 del presente allegato.

7. DOCUMENTAZIONE

7.1. Ogni convertitore catalitico di ricambio nuovo è corredato delle informazioni seguenti:

7.1.1. il nome o il marchio commerciale del costruttore del convertitore catalitico;

7.1.2. i veicoli (e il loro anno di fabbricazione) per i quali il convertitore catalitico di ricambio è omologato, se del caso con un'indicazione precisante se il convertitore catalitico di ricambio può essere montato su un veicolo dotato di sistema di diagnosi di bordo (OBD);

7.1.3. le istruzioni per il montaggio, se necessario.

7.2. Tali informazioni sono fornite:

su un foglio accluso al convertitore catalitico di ricambio, oppure

sull'imballaggio in cui il convertitore catalitico di ricambio è venduto, oppure

in altro modo appropriato.

In ogni caso, tali informazioni devono figurare nel catalogo dei prodotti distribuito ai punti di vendita dal costruttore dei convertitori catalitici di ricambio.

8. MODIFICA DEL TIPO E MODIFICA DELLE OMOLOGAZIONI

In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

9. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione devono essere presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

9.2. **Disposizioni particolari**

9.2.1. I controlli di cui al punto 2.2 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE devono anche riguardare la conformità alle caratteristiche definite al punto 2.4 del presente allegato.

9.2.2. Ai fini dell'applicazione del punto 3.5 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE, si possono effettuare le prove di cui al punto 6.2 del presente allegato (prescrizioni relative alle emissioni). In tal caso, il detentore dell'omologazione può chiedere, in alternativa, che quale base per la comparazione non sia usato il convertitore catalitico d'origine, ma il convertitore catalitico di ricambio che era stato usato durante le prove di omologazione (o un altro esemplare comprovato conforme al tipo omologato). I valori delle emissioni misurati con l'esemplare oggetto di verifica non devono eccedere mediamente di più del 15 % i valori medi misurati con l'esemplare usato quale riferimento.

Appendice 1

Scheda informativa n. ... relativa all'omologazione CE di convertitori catalitici di ricambio (direttiva 70/220/CEE modificata da ultimo dalla direttiva ...)

Le seguenti informazioni devono, se del caso, essere fornite in triplice copia ed includere un indice. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli, in formato A4 o in fogli piegati di questo formato. Le eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate.

Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche includano funzioni comandate elettronicamente, devono essere fornite le necessarie informazioni relative alle loro prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ...

0.2. Tipo: ...

0.5. Nome e indirizzo del costruttore ...

0.7. In caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE ...

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio ...

1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

1.1. Marca e tipo del convertitore catalitico di ricambio: ...

1.2. Disegni del convertitore catalitico di ricambio che mostrino in particolare le caratteristiche menzionate al punto 2.3 del presente allegato: ...

1.3. Descrizione del tipo o dei tipi di veicolo ai quali è destinato il convertitore catalitico di ricambio: ...

1.3.1. Numero(i) e/o simbolo(i) che contraddistinguono il tipo o i tipi di motore e veicolo: ...

1.3.2. Il convertitore catalitico di ricambio è compatibile con i requisiti di un sistema OBD (Sì/No) (¹):

1.4. Descrizione e disegni che mostrino la posizione del convertitore catalitico di ricambio in relazione al collettore o ai collettori di scarico del motore: ...

Appendice 2

Modello

[formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

l'omologazione (¹),

l'estensione dell'omologazione (¹),

il rifiuto dell'omologazione (¹),

la revoca dell'omologazione (¹),

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (¹) in applicazione della direttiva modificata da ultimo dalla direttiva ...

Numero di omologazione: ...

Motivo dell'estensione: ...

Parte I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ...

0.2. Tipo: ...

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (²): ...

0.3.1. Posizione della marcatura: ...

0.4. Categoria del veicolo (³): ...

(¹) Cancellare la dicitura inutile.
(²) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (ad es.: ABC??123???).
(³) Come definita nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ...

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche: ...

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ...

Parte II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ...

3. Data del verbale di prova: ...

4. Numero del verbale di prova: ...

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Luogo: ...

7. Data: ...

8. Firma: ...

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

Addendum

alla scheda di omologazione CE n.

concernente l'omologazione come entità tecnica di convertitori catalitici di ricambio per veicoli a motore in applicazione della direttiva 70/220/CE, modificata da ultimo dalla direttiva ...

1. Informazioni supplementari

1.1. Marca e tipo del convertitore catalitico di ricambio: ...

1.2. Tipo o tipi di veicoli per i quali il tipo di convertitore catalitico costituisce un pezzo di ricambio: ...

1.3. Tipo o tipi di veicoli sui quali il convertitore catalitico di ricambio è stato sottoposto a prova: ...

1.3.1. Il convertitore catalitico di ricambio è risultato compatibile con i requisiti del sistema OBD (sì/no) (¹): ...

5. Osservazioni: ...

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

Appendice 3

Esempio di marchio di omologazione CE

(cfr. punto 5.2 del presente allegato)

Il marchio di omologazione sopra riportato apposto su un convertitore catalitico di ricambio indica che il tipo interessato è stato omologato in Francia (e 2), conformemente alla presente direttiva. Le prime due cifre del numero di omologazione (00) si riferiscono al numero progressivo attribuito alla più recente modifica alla direttiva 70/220/CEE del Consiglio. Le quattro cifre successive (1234) sono quelle che l'autorità di omologazione ha assegnato al convertitore catalitico di ricambio quale numero di omologazione di base.»

03A09508

DECRETO 14 agosto 2003.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Decreto di approvazione stazione di revisione SO.GE.MA. S.r.l., in Civitavecchia.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gon-

fiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'amministrazione;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 2003 della stazione di revisione SO.GE.MA S.r.l. con sede in Civitavecchia (Roma), via D. Marrani s.n., intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di Roma con verbale in data 24 giugno 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione SO.GE.MA. S.r.l. con sede in Civitavecchia (Roma), via D. Marrani s.n.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Produttore	Tipo di dispositivo
Eurovinil	Tutti i tipi di zattere gonfiabili
Sekur	Tutti i tipi di zattere gonfiabili
Beaufort	Tutti i tipi di zattere gonfiabili
DSB - AFG - TVB	Tutti i tipi di zattere gonfiabili
RFD	Tutti i tipi di zattere gonfiabili

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A10025

DECRETO 14 agosto 2003.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Decreto di approvazione stazione di revisione SO.RI.AN. S.r.l., in Ancona.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuazione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641, «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici;

Considerato che l'art. 8 del sopraccitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'amministrazione;

Vista l'istanza in data 14 novembre 2002 della stazione di revisione SO.RI.AN. S.r.l., con sede in Ancona, via R. Mazzola n. 5, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della direzione marittima di Ancona con verbale in data 30 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione SO.RI.AN. S.r.l., con sede in Ancona, via R. Mazzola n. 5.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Produttore	Tipo di dispositivo
Viking	I seguenti tipi di zattere gonfiabili: DKR fino a 50 persone KF, DKF+ E DKFS: fino a 39 persone; K, DK+ E DKS: fino a 25 persone;
Zodiac	Zattere gonfiabili fino a 100 persone;
Arimar	Tutti i tipi di zattere gonfiabili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 agosto 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A10026

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 agosto 2003.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione autonoma Valle d'Aosta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato *V*, lettera *H*, punto 4 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato *VI*, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura e risorse naturali della regione autonoma Valle d'Aosta, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione autonoma Valle d'Aosta provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini a denominazione di origine controllata «Valle d'Aosta» o «Vallée d'Aoste», per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dallo specifico disciplinare di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai rego-

lamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti della denominazione di origine di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per la varietà di vite «Prié Blanc».

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 agosto 2003

Il direttore generale: ABATE

03A10078

DECRETO 29 agosto 2003.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione Lazio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato *V*, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato *VI*, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n);*

Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Umbria e Lazio, con i quali le stesse hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Lazio provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Frascati»;

«Castelli Romani»;

«Marino»;

«Colli Albani»;

«Colli Lanuvini»;

«Velletri»;

«Cori»;

«Montecompatri Colonna» o «Montecompatri» o «Colonna»;

«Vignanello»;

«Colli Etruschi Viterbesi»;

«Orvieto»;

«Aprilia».

2. Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 29 agosto 2003

Il direttore generale: ABATE

03A10079

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Comunicato concernente la nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, nella riunione del 3 settembre 2003, ha attribuito — ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 — il seggio rimasto vacante, a seguito del verificarsi della causa di incompatibilità prevista dall'art. 6 della citata legge concernente l'on.le Luciano Emilio Caveri, al dott. Giorgio Calò, primo dei non eletti nella stessa circoscrizione e nella stessa lista «I Democratici».

03A10084

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Guayaquil (Ecuador)

IL VICE DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Joyce Eliana Higgins, Console onorario in Guayaquil (Ecuador), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Quito degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Quito delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Quito dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili nazionali e stranieri;

4. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Quito di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione di beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

7. rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Quito;

8. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Quito della documentazione relativa al rilascio dei visti;

9. svolgimento delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10. autentica di firme su atti amministrativi con esclusione di quelli notarili;

11. tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 2003

Il vice direttore generale per il personale: SPINELLI

03A10073

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione pubblica laicale «Volontarie dei Poveri», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 agosto 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione pubblica laicale «Volontarie dei Poveri», con sede in Roma, località Morena.

03A10020

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente «Eremite Carmelitane di Monteluro», in Monteluro di Tavullia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 20 agosto 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'ente «Eremite Carmelitane di Monteluro», con sede in Monteluro di Tavullia (Pesaro).

03A10021

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 2 settembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0849
Yen giapponese	126,94
Corona danese	7,4260
Lira Sterlina	0,69210
Corona svedese	9,1810
Franco svizzero	1,5359
Corona islandese	88,68
Corona norvegese	8,2250
Lev bulgaro	1,9469
Lira cipriota	0,58333
Corona ceca	32,428
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,58
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6277
Lira maltese	0,4246
Zloty polacco	4,3560
Leu romeno	37298
Tallero sloveno	235,0400
Corona slovacca	41,975
Lira turca	1508600
Dollaro australiano	1,6920
Dollaro canadese	1,5072
Dollaro di Hong Kong	8,4616
Dollaro neozelandese	1,9014
Dollaro di Singapore	1,9078
Won sudcoreano	1277,42
Rand sudafricano	7,9682

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A10103

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Sinkron».

Estratto decreto n. 193 del 13 giugno 2003

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.p.a., con sede in via Montarioso n. 11 - Monteriggioni (Siena), con codice fiscale 00050260520.

Medicinale: SINKRON.

Confezione A.I.C. n. 024052072 - iniett. 3 fiale 1000 mg 4 ml.

È ora trasferita alla società: DIF-INT Pharmaceutical B.V., con sede in Martinus Nijhofflaan, 2, Delft, Olanda.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire del centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10012

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ritmodan Retard».

Estratto decreto n. 355 del 25 luglio 2003

La titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Les Laboratoires Roussel, con sede in Rue De Vaugirard n. 97 - Parigi (Francia).

Medicinale: RITMODAN RETARD.

Confezione A.I.C. n. 027218015 - 20 compresse 250 mg.

È ora trasferita alla società: Laboratoire Aventis, con sede in 42-50 Quai De La Rapee - Parigi Francia.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire del centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10013

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Kliacef».

Estratto decreto n. 361 del 25 luglio 2003

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Fonten Farmaceutici S.r.l., con sede in via Giunio Bazzoni n. 5 - Roma, con codice fiscale 11929810155.

Medicinale: KLIACEF.

Confezione:

A.I.C. n. 033083015 - 8 capsule 500 mg;

A.I.C. n. 033083027 - flacone 100 ml gran sosp orale estemp 5%;

A.I.C: n. 033083039 - «500 mg compresse solubili» 8 compresse solubili.

È ora trasferita alla società: SO.SE. Pharm S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, con sede in via dei Castelli Romani n. 22 - Pomezia (Roma), con codice fiscale 01163980681.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10008

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Adiugrip».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 441 del 28 luglio 2003

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur M.S.D. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via degli Aldobrandeschi n. 15 - 00163 Italia, codice fiscale 05991060582.

Medicinale: ADIUGRIP.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: eliminazione del tiomersale relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 034399016/M - «0,5 ml» 1 siringa preriempita sosp iniett 0,5 ml uso IM;

A.I.C. n. 034399028/M - «0,5 ml» 10 siringhe preriempite sosp iniett 0,5 ml uso IM.

È inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 034399016/M - «0,5 ml» 1 siringa preriempita sosp iniett 0,5 ml uso IM varia in «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

A.I.C. n. 034399028/M - «0,5 ml» 10 siringhe preriempite sosp iniett 0,5 ml uso IM varia in «sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml .

Si dispone il ritiro immediato, dal circuito distributivo, dei lotti già prodotti.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10009

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Ilomedin».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 461 del 31 luglio 2003

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli n. 11 - 20131 Italia, codice fiscale 00750320152.

Medicinale: ILOMEDIN.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027181015 - «0,100 mg/1 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 1 ml varia a : «0,100 mg/1 ml soluzione per infusione» 1 fiala da 1 ml.

A.I.C. n. 027181027 - «0,05 mg/1 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala da 0,5 ml (sospesa) varia a: «0,05 mg/0,5 ml soluzione per infusione» 1 fiala da 0,5 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «"0,05 mg/0,5 ml soluzione per infusione endovenosa" 1 fiala da 0,5 ml» (A.I.C. n. 027181027), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A10011

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Peditrace».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 464 del 31 luglio 2003

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre n. 41 - 43, 37063 Italia, codice fiscale 00227080231.

Medicinale: PEDITRACE.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate: A.I.C. n. 029284015 - «concentrato per infusione endovenosa» 10 flaconcini da 10 ml varia a: «concentrato per soluzioni per infusione» 10 flaconcini da 10 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10010

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Hale - Bopp Service Soc. Coop. a r.l.», in Vinchiaturo

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si informa quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Hale - Bopp Service Soc. Coop. a.r.l.», posizione B.U.S.C. n. 1289/280534, con sede in Vinchiaturo, costituita per rogito dott. Ricciardi Riccardo in data 6 giugno 1997, repertorio n. 82663, registro società/imprese n. 0101988, che, dagli accertamenti effettuati è risultato che trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso, opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A10022

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla società Sorgente Cintoia S.r.l. a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale denominata «Sorgente Cintoia» in contenitori di PET.

Con decreto dirigenziale n. 4620 dell'8 agosto 2003 alla società Sorgente Cintoia S.r.l., avente:

sede legale e stabilimento di produzione in via Cintoia Bassa n. 55 - 50027 Strada in Chianti - Comune di Greve in Chianti (Firenze);

codice fiscale e partita IVA 00517460481;

è stata concessa l'autorizzazione definitiva a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale denominata «Sorgente Cintoia» in contenitori di PET a partire da preforme dei seguenti materiali:

«Cleartuf» prodotto dalla Schell Italia S.p.a.;

«Melinar B 90» prodotto dalla Du Pont U.K.

La società Sorgente Cintoia S.r.l. è tenuta ad eseguire, con frequenza semestrale, le analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

03A10007

Autorizzazione alla società Sanpellegrino S.p.a. a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale denominata «Panna» in contenitori di PET.

Con decreto dirigenziale n. 4621 dell'8 agosto 2003 alla società Sanpellegrino S.p.a., avente:

sede legale in Milano, via Castelvetro n. 17/23;

stabilimento di produzione in località Panna, nel comune di Scarperia (Firenze);

codice fiscale a partita I.V.A. 00753740158;

è stata rilasciata l'autorizzazione definitiva a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale denominata «Panna» in contenitori di PET, ottenuti a partire da preforme, di cui al decreto dirigenziale n. 4416 del 4 agosto 2000, e prodotti con le seguenti resine:

PET «Lighter» prodotto dalla INCA International;

PET «Vivypak» prodotto dalla INCA International;

PET «Lighter C88», prodotta dalla INCA International;

PET «Lighter C93» prodotta dalla INCA International;

PET «Voridian Aqua PET 20837» ex Eastpak Aqua Polymer 20837», prodotto dalla Voridian Company AG.

La società Sanpellegrino S.p.a. è tenuta ad eseguire, con frequenza semestrale, le analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuare sulle bottiglie prodotte a partire delle preforme.

03A10006

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato di rettifica del Ministero della salute concernente il decreto di autorizzazione della specialità medicinale «Tareg». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 2 settembre 2003)

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 57, prima colonna, al quinto rigo, dove è scritto: «... A.I.C. n. *083119049*/M (in base 10) ...», leggasi: «... A.I.C. n. *033119049*/M (in base 10) ...»; ed ancora all'ottavo rigo, dove è scritto: «... A.I.C. n. *083178106*/M (in base 10) ...», leggasi: «... A.I.C. n. *033178106*/M (in base 10) ...».

03A10085

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501206/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ **0,77**